



COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Approvato dal Consorzio Laguna S.p.A. con delibera n.7 del 30-05-2000 poi modificato ed aggiornato con delibera n.4 del 08-02-2002.

(Fatto proprio con delibera C.C. n. II del 21-02-2006)

INDICE

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento*
- art. 2 - Obbligo di osservanza*
- art. 3 - Terminologia*
- art. 4 - Tipi di utenze*
- art. 5 - Proprietà dei manufatti*
- art. 6 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria*
- art. 7 - Autorizzazioni e nulla osta allo scarico*
- art. 8 - Spese per le autorizzazioni ed i nulla osta allo scarico*

CAPO SECONDO

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- art. 9 - Scarichi di acque reflue domestiche*
- art. 10 - Scarichi di acque reflue industriali entro i valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5 al d.lgs. 152/99*
- art. 11 - Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5 al d.lgs. 152/99*
- art. 12 - Scarichi di acque meteoriche*
- art. 13 - Rilasci idrici*
- art. 14 - Scarichi di acque di raffreddamento*
- art. 15 - Scarichi di sostanze pericolose*
- art. 16 - Conferimento tramite mezzi mobili*
- art. 17 - Ammissibilità degli scarichi*
- art. 18 - Scarichi ammessi sotto condizione*
- art. 19 - Scarichi da strutture sanitarie e scarichi infettivi*
- art. 20 - Scarichi nella rete fognaria tassativamente vietati*
- art. 21 - Norme aggiuntive di sicurezza*

CAPO TERZO

NORME TECNICHE

- art. 22 - Allacciamenti in sede stradale*
- art. 23 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti*
- art. 24 - Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti*
- art. 25 - Ripristino allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria pubblica*
- art. 26 - Allacciamenti di scarichi industriali*
- art. 27 - Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento*
- art. 28 - Allacciamenti alle reti fognarie non collegata al depuratore consortile centralizzato*
- art. 29 - Allacciamenti alla rete fognaria tassativamente vietati*

(segue **NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO**)

- art. 30 - Prescrizioni tecniche costruttive per gli allacciamenti in sede stradale*
- art. 31 - Predisposizione di imbocchi nella rete fognaria*
- art. 32 - Ventilazione dei collettori fognari*
- art. 33 - Prescrizioni edilizie*
- art. 34 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne di edifici da cui si originano scarichi ed assimilabili alle domestiche*
- art. 35 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli stabilimenti industriali*
- art. 36 - Prescrizioni tecniche speciali per gli stabilimenti industriali*
- art. 37 - Impianti di trattamento delle acque reflue industriali*
- art. 38 - Scarichi sotto il livello dell'asse orizzontale della rete fognaria*
- art. 39 - Servitù di acquedotto e fognatura*
- art. 40 - Smaltimenti provvisori di acque reflue*
- art. 41 - Obblighi autorizzativi degli scarichi in ricettori diversi della rete fognaria*
- art. 42 - Strade e corti private*
- art. 43 - Misuratori del prelievo idrico autonomo*
- art. 44 - Visite tecniche*

CAPO QUARTO

PROCEDURE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- art. 45 Domanda di allacciamento e nulla osta per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione per scarico di acque reflue domestiche*
- art. 46 - Domanda di allacciamento e nulla osta per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione per scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, meteoriche e rilasci idrici*
- art. 47 - Domanda di autorizzazione per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, ripristino, modifica di allacciamenti alla rete fognaria esistente*
- art. 48 - Domande di allacciamento e autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali*
- art. 49 - Domanda di nulla osta allo scarico per acque reflue derivanti da rilasci idrici, acque meteoriche e di prima pioggia (insediamenti già allacciati)*
- art. 50 Comunicazione esistenza di scarico assimilabile alle acque reflue domestiche e scarichi derivanti da chioschi mobili ed affini*
- art. 51 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta allo scarico*
- art. 52 Autorizzazioni allo scarico*
- art. 53 Autorizzazioni o nulla osta particolari*
- art. 54 Riesame delle autorizzazioni e dei nulla osta allo scarico. Accertamenti di assimilabilità*
- art. 55 Autorizzazioni e nulla osta allo scarico provvisori*
- art. 56 Limiti delle autorizzazioni e dei nulla osta allo scarico*
- art. 57 Variazioni*
- art. 58 Trasferimento e volturazione delle autorizzazioni e dei nulla osta allo scarico*
- art. 59 Cessazione dell'autorizzazione e dei nulla osta allo scarico*
- art. 60 Negazione, revoca rettifica dell'autorizzazione allo scarico o dei nulla osta allo scarico*
- art. 61 Denunce periodiche e trasmissione referti analitici di autocontrollo*
- art. 62 Accesso ai documenti amministrativi*
- art. 63 Accesso alle informazioni relative all'ambiente*

CAPO QUINTO

NORME FINANZIARIE

- art. 64 - Tariffa o diritti*
art. 65 - Tariffa per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche
art. 66 - Tariffa per scarichi industriali che rispettano i valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5 al d.lgs 152/99
art. 67 - Tariffa per scarichi industriali in deroga ai valori limite di emissione di tabella tabella 3 allegato 5 al d.lgs 152/99
art. 68 - Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa
art. 69 - Altri corrispettivi (convenzioni)
art. 70 - Rimborsi per soggetti che documentino rotture delle tubazioni di adduzione

CAPO SESTO

ISPEZIONI E CONTROLLI

- art. 71 - Autorità preposta ai controlli*
art. 72 - Ispezioni e controlli
art. 73 - Controlli qualitativi degli scarichi
art. 74 - Controllo delle utenze allacciate alla rete fognaria

CAPO SETTIMO

SANZIONI

- art. 75 - Sanzioni del Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152*
art. 76 - Sanzioni regolamentari
art. 77 - Altre sanzioni
art. 78 - Danni
art. 79 - Immissioni involontarie di sostanze non autorizzate

CAPO OTTAVO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art. 80 - Abrogazioni disposizioni precedenti*
art. 81 - Sanzioni regolamentari
art. 82 - Altre sanzioni
art. 83 - Danni
art. 84 - Immissioni involontarie di sostanze non autorizzate

CAPO NONO

ALLEGATI

- All.to 1 Tabelle regolamentari*
- All.to 2 Valori limite di emissioni come da D.Lgs. 152/99*
- All.to 3 Modulistica*
- All.to 4 Schemi costruttivi esemplificativi*
- All.to 5 Scarichi al di fuori della rete fognaria consortile e/o comunale: richiami normativi*
- All.to 6 Smaltimento autonomo delle acque meteoriche non contaminate da sostanze pericolose*
- All.to 7 Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc (estratto dell'allegato 5 delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977 – pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 48 del 21.02.1977).*

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi tipo ubicati sui territori dei Comuni consorziati (Carlino, Cervignano del Friuli, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, S.Giorgio di Nogaro, Torviscosa e Villa Vicentina,) che recapitano nelle reti fognarie consortili e/o comunali presenti nei Comuni stessi e gestite dal Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana ("Gestore").

2. È adottato ai sensi:

- ❑ del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- ❑ della Legge 5 gennaio 1994 n.36;
- ❑ del D.P.G.R. 23 agosto 1982 n. 0384/Pres; (limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/99 e succ. modifiche ed integrazioni);
- ❑ della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento d.d. 4 febbraio 1977 (limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/99 e succ. modifiche ed integrazioni);

e tiene conto del regime transitorio dettato dall'art. 62 del succitato D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni in materia di norme tecniche e regolamentari nonché delle modalità di applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione in attesa dell'entrata in vigore della tariffa di cui all'art. 13 della Legge 05.01.1994 n. 36.

3. In particolare ha lo scopo di:

- a) definire i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- b) stabilire le prescrizioni per il corretto uso del servizio, i comportamenti vietati ed i valori limite di emissione massimi delle sostanze inquinanti;
- c) fissare le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria, le caratteristiche degli impianti e delle reti fognarie interne, anche ai fini dei controlli;
- d) disciplinare i provvedimenti amministrativi per il rilascio dei nulla osta per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione, delle autorizzazioni allo scarico e delle autorizzazioni di allacciamento alla rete fognaria;
- e) stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme regolamentari;
- f) fissare le modalità per l'accesso alle informazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 24.02.1997, n. 39, secondo le modalità previste dalla legge 07.08.1990, n. 241;
- g) definire, per gli scarichi già in essere alla data di approvazione dello stesso, un regime transitorio di adeguamento degli scarichi;
- h) regolamentare in generale i rapporti tra gli utenti, i Comuni consorziati ed il "Gestore" (Consorzio Depurazione Acque della Bassa Friulana) del servizio.

4. Per quanto riguarda gli scarichi che **non** recapitano nella rete fognaria, per i quali le Amministrazioni comunali e l'Amministrazione consortile non hanno potere normativo specifico, sono riportati i titoli ed i riferimenti alle norme nazionale e regionali in materia (allegato 5). I suddetti scarichi devono comunque essere autorizzati e regolamentati dalle singole Autorità competenti sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - OBBLIGO DI OSSERVANZA

I titolari di scarichi di qualsiasi tipo e natura in essere e di futura realizzazione che s'immettono nelle reti fognarie, sono tenuti in base all'art. 33 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 all'osservanza delle norme, dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, dalla data di approvazione dello stesso.

ART. 3 – TERMINOLOGIA

Nel presente Regolamento si adotta la seguente terminologia:

Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane (nel presente Regolamento il termine, per ragioni di facilità di stesura e lettura ricorre anche con i sinonimi di fognatura);

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (*rete fognaria acque bianche* ^(*)) *compresa la presenza di eventuali rilasci idrici*, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (*rete fognaria acque nere* ^(*));

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Acque meteoriche: acque piovane raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.) e canalizzate verso un corpo ricettore

Acque di "prima pioggia": *frazione delle acque meteoriche che trasporta con sé, per trascinamento o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici, determinata secondo i criteri previsti all'art. 12 (**);*

Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente per lo scambio termico (da scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti) che non subiscono alcun processo di trattamento chimico o di contaminazione.

Acque di processo: Acque reflue provenienti dai cicli di lavorazione di uno stabilimento industriale.

Pozzetto d'ispezione ^(*): punto assunto per la misurazione di uno scarico costituito, di norma, da un manufatto collocato all'esterno della proprietà e che consente il prelievo di campioni secondo le procedure vigenti, per il controllo della qualità delle acque di scarico.

Scaricatori di piena ^(*): sono considerati sfioratori o scaricatori di piena quei manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero, in tempo di pioggia, in determinate sezioni delle reti fognarie urbane di tipo misto, quando le portate superano certi limiti.

Canalizzazione interna ^(*): la parte della canalizzazione orizzontale di un edificio che raccoglie ed allontana le acque reflue e meteoriche all'interno delle proprietà private, fino al pozzetto di ispezione posto al limite ed all'esterno delle stesse.

Canalizzazione esterna ^(*): la parte della canalizzazione necessaria all'allacciamento, dal pozzetto di ispezione, posto al limite ed all'esterno delle proprietà, fino al collettore fognario comunale.

Condotta forzata (o in pressione) ^(*): un tratto di canalizzazione posto a seguito di un impianto di sollevamento (nel quale non si potranno realizzare allacciamenti in quanto il regime idraulico regolato dalle pompe è di "condotta in pressione") che permette di superare, in contropendenza, dislivelli più o meno accentuati.

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 40 di cui al D.Lgs. 152/99.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.;

trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;

trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.;

disinfezione: trattamento delle acque reflue mirato a ridurre l'attività patogena al di sotto di un determinato livello;

pozzo perdente o pozzo assorbente: dispositivo di drenaggio (dispersore) collocato in un terreno permeabile in cui viene immessa l'acqua di scarico o l'acqua meteorica per essere infiltrata nel terreno;

vasca o fossa settica tradizionale: vasca di sedimentazione chiusa in cui i fanghi sedimentati sono a diretto contatto con l'acqua reflua che scorre attraverso la fossa e nella quale i materiali solidi sono parzialmente decomposti per batterica anaerobica (es. nella variante cilindrica fossa tipo "SADO");

vasca o fossa Imhoff: struttura a due piani in cui la parte superiore funge da vasca di sedimentazione e la parte inferiore da digestore anaerobico;

vasche o fosse settiche (bacini di chiarificazione): manufatti per il trattamento primario delle acque reflue domestiche (fosse settiche tradizionali, fosse tipo "SADO", vasche o fosse Imhoff);

"Gestore": soggetto che, in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, gestisce i servizi idrici integrati. Fino alla piena operatività del servizio idrico integrato il gestore viene identificato con il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana, via E.Fermi, San Giorgio di Nogaro (UD).

D.Lgs. 152/99: testo vigente del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152, pubblicato sul S.O. 101/L alla G.U. n. 124 del 29.05.1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato provenienti da fonti agricole" così come modificato dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 258, pubblicato sul S.O. n. 153/L alla G.U. n. 218 del 18.09.2000 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 218."

^(*) Terminologia semplificativa di carattere esclusivamente regolamentare senza equivalente giuridico sulla norma nazionale vigente in materia

^(**) Sono fatte salve ulteriori disposizioni specifiche da adottarsi da parte della Regione Friuli V.G. ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 152/99.

ART. 4 - TIPI DI UTENZE

Nel presente Regolamento i tipi di utenza sono così individuati:

- a) **stabilimento industriale o, semplicemente, "stabilimento"**: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 e s.m.i. ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- b) **insediamento residenziale**: qualsiasi insediamento ad uso abitativo da cui derivi uno scarico di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (acque reflue domestiche);
- c) **insediamento assimilato al residenziale (*)**: qualsiasi insediamento diverso dal residenziale da cui derivi uno scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, o provenienti da:
 - 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - 2) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, determinati secondo i criteri di cui all'allegato 2, lettera d) del presente Regolamento.
 - 3) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - 4) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo.
- d) Ai fini della disciplina degli scarichi e delle relative autorizzazioni di cui al presente Regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti individuate dalla disciplina regionale da adottarsi ai sensi del comma 7, lett. d), dell'art. 28 del D.Lgs 152/99.

() Terminologia semplificativa di carattere esclusivamente regolamentare senza equivalente giuridico sulla norma nazionale vigente in materia*

ART. 5 - PROPRIETÀ DEI MANUFATTI

1. Sono di proprietà del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana ("Gestore") tutte le reti fognarie costruite a cura dell'Amministrazione consortile, con o senza finanziamenti pubblici e/o privati. Sono altresì di proprietà consortile le reti fognarie costruite da privati con finanziamenti di qualsiasi forma, poste sul suolo pubblico, ad uso pubblico e ad uso collettivo, nonché quelle costruite da privati come opere di urbanizzazione.

2. La proprietà delle reti fognarie viene determinata esclusivamente da quanto suddetto, indipendentemente dal fatto che le stesse siano posate sotto strade comunali, vicinali, sia pubbliche che private, od aree private ad uso collettivo.

3. Le reti fognarie di acque nere (*) (reflue domestiche ed industriali con esclusione delle acque meteoriche e dei rilasci idrici) ed i manufatti esistenti, alla data di approvazione del presente Regolamento, realizzati a cura e spese dei singoli Comuni rimangono di proprietà degli stessi e vengono gestite dall'Ente consortile ("Gestore").

4. Le reti fognarie esistenti, di tipo misto (intese come reti fognarie che convogliano acque reflue domestiche, industriali, meteoriche e da rilasci idrici), trasformate, a seguito della realizzazione della rete consortile di acque nere, in canalizzazioni di tipo bianco (per sole acque meteoriche e da rilasci idrici) e gli impianti di trattamento esistenti, rimangono di proprietà delle singole Amministrazioni Comunali e vengono gestite dall'Ente consortile ("Gestore").

(*) Nel presente Regolamento non vengono utilizzati i termini di "acque bianche", "acque nere" e "acque saponate" così come venivano definite all'art. 3 del precedente Regolamento di fognatura:

- **Acque nere:** acque reflue provenienti dai servizi igienici, anche se eventualmente unite alle **comprese le acque saponate**.
- **Acque saponate:** acque reflue provenienti dai lavabi, cucine, bagni, docce, lavaggi di pavimenti ecc.
- **Acque bianche o meteoriche:** acque di pozzo o piovane raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.).

ART. 6 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

1. Tutte le acque di scarico di qualsiasi origine, provenienti da edifici ed insediamenti di qualsiasi specie, adiacenti, anche solo in parte, una via, uno spazio pubblico, uno spazio ad uso pubblico o ad uso collettivo percorso da una rete fognaria, debbono venire in esso recapitate, salvo i casi specifici previsti dai successivi articoli .

2. **Nel caso di edifici esistenti serviti dalla rete fognaria** la richiesta di allacciamento, dovrà essere presentata, salvo diversa prescrizione del "Gestore", nei termini di cui al comma 6 dell'art. 82, seguendo le norme stabilite nella successiva parte terza.

3. **Nel caso di edifici esistenti da allacciare a seguito della realizzazione di nuove reti fognarie** la richiesta di allacciamento dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di apposito avviso, redatto dal "Gestore" ed eventualmente notificato dai comuni interessati dai lavori, contenente modalità e tempi di esecuzione.

4. **Nel caso di costruzione di nuovi edifici serviti dalla rete fognaria** la richiesta di allacciamento potrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto edilizio tendente ad ottenere la concessione edilizia.

5. Nel caso di lavori eseguiti direttamente dal privato, l'allacciamento alla rete fognaria, dovrà essere realizzato entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio, a cura del privato autorizzato.

6. Il Consorzio stabilirà, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga a quanto prescritto (365 giorni).

7. L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste quando la distanza, misurata in linea retta, tra il confine di proprietà e la rete fognaria non supera:

- a) 40 metri per insediamenti residenziali ad uso abitativo di tipo singolo;
- b) 50 metri per insediamenti residenziali ad uso abitativo plurifamiliare o condominiale nonché per gli insediamenti non residenziali aventi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche;
- c) 100 metri per gli insediamenti di cui alla lettera b) con scarichi superiori a 2500 mc/anno (acque meteoriche escluse);
- d) 150 metri per gli stabilimenti industriali;

Ciò implica il divieto di effettuare immissioni di acque di scarico in qualsiasi altro recapito diverso dalla rete fognaria.

8. Il "Gestore", stabilirà per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga a quanto prescritto alle lett. a, b, c, del comma precedente.

9. Sono fatte salve le indicazioni più restrittive fornite dall'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nei ricettori diversi dalla rete fognaria o dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio. Il "Gestore", stabilirà caso per caso la possibilità di allacciare alle reti fognarie gli insediamenti posti a distanze superiori di quelle sopra indicate, qualora ne ricorrano i presupposti.

10. Il "Gestore", comunica ai titolari degli insediamenti interessati dagli interventi di realizzazione della rete fognaria l'obbligo di allacciamento previsto, con le modalità ed i tempi di esecuzione, fatta salva la possibilità, da parte degli interessati, di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto e/o dimostrare l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità per la realizzazione delle opere sopra descritte.

11. Negli insediamenti esistenti, per le opere di separazione degli scarichi all'interno dei lotti, nei casi di comprovata esigenza tecnica ed economica, gli oneri aggiuntivi, rispetto alla valutazione di cui al computo metrico estimativo redatto dal Servizio Tecnico del Consorzio Depurazione Acque in cui si quantifica in L. 500.000 la spesa media per nucleo abitativo familiare, saranno assunti direttamente dal Consorzio stesso, anche in considerazione della gestione più razionale ed economica degli allacciamenti interni ai lotti di privati. La quantificazione degli oneri aggiuntivi, rispetto al computo metrico di cui sopra, avverrà in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico, il quale valuterà inoltre la soluzione tecnica più economica e razionale. In tali casi, al fine del rimborso spese, i lavori potranno essere eseguiti direttamente dal Consorzio stesso, previo assenso dei singoli proprietari, ovvero tramite rimborso diretto relativo ai lavori precedentemente concordati in contraddittorio. Il servizio Tecnico sarà incaricato della valutazione degli allacciamenti, comportanti lavorazioni eccedenti l'onere medio e di valutare, in questi casi, a suo insindacabile giudizio, la soluzione più economica e razionale al fine del contenimento dei costi a carico del Consorzio. La valutazione del rispetto delle norme igienico-sanitarie sarà espressa dall'azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA ALLO SCARICO

1. L'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta allo scarico è il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana ("Gestore") nella persona del responsabile del servizio incaricato.
2. La disciplina amministrativa degli scarichi è fissata, ai sensi del presente Regolamento, in base alle caratteristiche delle acque reflue immesse nella rete fognaria e più precisamente:

a) Scarico di acque reflue domestiche ed assimilate

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, recapitanti nella rete fognaria, sono sempre ammessi nel rispetto delle norme del presente Regolamento e qualora la capacità idraulica delle reti fognarie risulti idonea.

2. L'ammissione al servizio di depurazione e fognatura sarà regolata attraverso il rilascio di apposito nulla osta allo scarico che potrà contenere anche le modalità di allacciamento.

3. Per le acque reflue derivanti dalle imprese agricole di cui al comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/99, il "Gestore", si riserva di imporre l'adozione di specifici trattamenti allo scarico, qualora ritenuti necessari.

b) Scarico di acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati con provvedimento espresso da rilasciare al titolare dell'attività da cui origina lo scarico o al rappresentante legale dell'eventuale Consorzio così come indicato al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99.

c) Scarico di acque reflue urbane

1. Le acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie di Comuni contermini ai Comuni consorziati con recapito nelle reti fognarie in gestione al Consorzio, dovranno essere regolarmente autorizzate e disciplinate da apposita convenzione.

2. Il titolare dello scarico è il Sindaco pro-tempore del Comune da autorizzarsi.

d) Scarico di acque meteoriche e di dilavamento piazzali

1. Gli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento piazzali o aree esterne impermeabili di particolari insediamenti nei quali vi sia pericolo di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici stesse, sono soggette a specifico nulla osta allo scarico e relative prescrizioni.

2. Alla stessa disciplina di cui al comma 1 sono soggette le acque meteoriche che, data la loro provenienza, pur non contenendo sostanze pericolose, necessitano di pretrattamento prima dell'immissione nella rete fognaria.

3. Ad insindacabile giudizio del "Gestore" le acque reflue da trattare potranno corrispondere all'intero carico meteorico ovvero alla sola frazione di "prima pioggia" come definita all'art. 12 .

e) Rilasci idrici

1. I rilasci idrici così come indicati all'art. 40 del D.Lgs. 152/99, sono regolati attraverso l'emissione di apposito nulla osta allo scarico.

2. Ai fini del presente Regolamento sono assimilati ai rilasci idrici le seguenti immissioni: tutte le acque derivanti dalle operazioni di preparazione delle acque potabili (quali lavaggio del serbatoi, spurgo delle condotte idriche, lavaggio o controlavaggio filtri a quarzite o carboni, ecc.), acque utilizzate per scopi irrigui, acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione degli idrocarburi .

3. Le restituzioni delle acque reflue di cui al comma precedente, nella rete fognaria, sono ammesse nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

f) immissioni particolari

Lo svuotamento nella rete fognaria delle acque contenute nelle vasche anti incendio e nelle piscine con volume inferiore a 200 metri cubi non è soggetto a nulla osta od autorizzazione, ferma restando la possibilità del "Gestore" di fornire specifiche prescrizioni e/o restrizioni in ordine ai tempi ed alle modalità di effettuazione dello scarico.

ART. 8 - SPESE PER LE AUTORIZZAZIONI ED IL NULLA OSTA ALLO SCARICO

1. Le spese per i sopralluoghi e l'istruttoria delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta allo scarico o all'allacciamento, sono a carico del richiedente.

2. Gli oneri occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione allo scarico, come previsto al comma 10 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 per gli scarichi di acque reflue industriali, sono a carico dei titolari dei singoli insediamenti, i quali sono tenuti a versare al Consorzio, l'importo stabilito quale condizione di procedibilità della domanda. Il "Gestore", completata l'istruttoria, provvede al calcolo definitivo delle spese sostenute, richiedendo all'interessato l'eventuale importo a saldo.

3. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese di notifica e le imposte di bollo relative ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

CAPO SECONDO

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ART. 9 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale residenziale e diversi dal residenziale, recapitanti nella rete fognaria sono sempre ammessi nel rispetto delle norme del presente Regolamento adottato ed approvato dal Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana, "Gestore" delle reti fognarie.
2. L'ammissione al servizio di depurazione e fognatura, sarà regolata attraverso il rilascio di apposito nulla osta allo scarico.
3. La conformità degli scarichi di acque reflue domestiche si presuppone di norma osservata, perciò i controlli analitici potranno essere effettuati a giudizio dal "Gestore" a mezzo delle strutture aziendali, ovvero avvalendosi dell'A.R.P.A. territorialmente competente, solo nei casi di particolare e ritenuta necessità.
4. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti residenziali che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, già recapitano nella rete fognaria, si intendono tacitamente ammessi al servizio, purchè rispettino quanto previsto nel medesimo regolamento.
5. In attesa della definizione degli specifici criteri di assimilazione da adottare dalla Regione Friuli V.G. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/99, ai fini della disciplina autorizzativa e degli scarichi di cui al presente Regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti, in base alla loro origine o composizione presunta nonché quelle, che siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla tabella I (allegato 1).
6. L'assimilabilità degli scarichi secondo la succitata tabella I dovrà essere di norma dimostrata a mezzo di specifici referti di analisi chimica effettuati su campioni rappresentativi dello scarico.
7. Per particolari tipi di insediamenti diversi dal residenziale (commerciali, artigianali o industriali) aventi scarichi unicamente provenienti da servizi igienici, mensa, docce e lavabi (acque reflue assimilabili alle domestiche), ad insindacabile giudizio del "Gestore", il nulla osta allo scarico potrà avere validità di anni 4.
8. Le spese, occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di ammissione al servizio, sono a carico del richiedente.

ART. 10 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ENTRO I VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI TABELLA 3 ALLEGATO 5 AL D.Lgs. 152/99

1. Gli scarichi di acque reflue industriali provenienti dagli stabilimenti industriali che recapitano nella rete fognaria sono disciplinati esclusivamente dal presente Regolamento e, salvo i casi riportati all'art. 11, sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla **tabella 3, allegato 5 al D.Lgs. 152/99 (All. 2 lettera a) al presente regolamento)**.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali provenienti dagli stabilimenti industriali che recapitano nella rete fognaria non collegata all'impianto di depurazione consortile di San Giorgio di Nogaro, servite o meno da impianti di trattamento primario o secondario, sono obbligatoriamente soggetti al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla **tabella 3, allegato 5 al D.Lgs. 152/99 (All. 2 lettera a) al presente regolamento)**.
3. Il "Gestore", vigilerà sull'osservanza del presente Regolamento, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, riservandosi la facoltà di prescrivere opere di pretrattamento o di trattamento, e di quant'altro riterrà utile per la salvaguardia ed il funzionamento della rete fognaria, dell'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro e degli impianti di depurazione primari e secondari ubicati sul territorio dei Comuni Consorziati.

4. Il "Gestore", anche su proposta degli altri soggetti preposti al controllo, potrà richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze contenenti *Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, composti organici dello Stagno e Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno (sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al D.lgs 152/99 - allegato 2 lettera c) del presente regolamento)*, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

5. I valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al precedente comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. Il "Gestore", in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate nella produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento."

6. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali, è responsabile, verso il "Gestore" e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza delle sostanze scaricate ed è obbligato al rispetto delle prescrizione riportate nell'autorizzazione allo scarico. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali "deleghe ambientali" a personale interno alle aziende o a soggetto "terzo responsabile".

7. Le variazioni di qualità, portata e/o concentrazione dei reflui industriali ,devono essere per tempo comunicate e programmate di concerto con il "Gestore".

8. Il titolare dello scarico è obbligato in ogni caso a:

- a) gestire in modo accurato l'eventuale impianto di trattamento delle acque reflue prevedendone la periodica manutenzione, al fine di garantire il corretto funzionamento dello stesso ed il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico previsti dall'autorizzazione e/o dal presente Regolamento;
- b) assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno con la frequenza prescritta nell'autorizzazione allo scarico, alle acque reflue immesse nella rete fognaria (ed eventualmente a quelle in ingresso ed in uscita al depuratore); i risultati di tali accertamenti, sottoscritti da tecnici abilitati, dovranno essere messi a disposizione del soggetto preposto al controllo;
- c) nel caso di inefficienza dell'impianto di trattamento, dovrà provvedere alla immediata comunicazione al "Gestore", segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento;
- d) attivare immediatamente, qualora si verificano interruzioni temporanee (parziali e totali) del ciclo depurativo, tutte le procedure che consentano in breve tempo il ripristino della normalità del ciclo depurativo;
- e) prevedere, qualora prescritto, un apposito registro per l'annotazione degli interventi di manutenzione effettuati e la registrazione delle analisi;
- f) smaltire i fanghi di depurazione nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

9. Il "Gestore", si riserva di imporre specifiche restrizioni sui singoli scarichi (sia in termini di portata che di concentrazione), in relazione alle caratteristiche idrauliche della rete fognaria, alla necessità di mantenere il buon funzionamento dell'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro o dell'impianto di trattamento primario o secondario ubicato nel Comune interessato al fine del rispetto dei valori limite di emissione previsti dalle vigenti normative. Inoltre, per esigenze legate al buon funzionamento degli impianti e della rete potranno essere imposti tempi ed orari di immissione delle acque di scarico tali da facilitare od ottimizzare il funzionamento del sistema rete fognaria/depuratore.

10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 45, comma 10, D.Lgs. 152/99)

**ART. 11 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI VALORI
LIMITE DI EMISSIONE DI TABELLA 3 ALLEGATO 5 AL D.Lgs. 152/99**

1. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale per il successivo utilizzo industriale, presentino parametri con valori superiori ai valori limite di emissione di cui alla **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99 (All. 2 lettera a) al presente regolamento)**, la disciplina dello scarico sarà fissata in base a criteri da stabilirsi caso per caso.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie collegate all'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro, su richiesta degli interessati ed a seguito di apposita autorizzazione e convenzione, potranno essere derogati i limiti di emissione previsti dalla **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99 (All. 2 lettera a) al presente regolamento)**.
3. Le concentrazioni di ammissibilità per tali sostanze, compatibili con i processi di depurazione dell'impianto centralizzato, saranno tali che l'effluente finale in uscita dall'impianto centralizzato stesso, rispetti i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
4. Il carico totale depurabile dell'impianto di depurazione consortile sarà riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali conformi ai valori limite di emissione regolamentari di cui all'art. 10, ubicati nel territorio dei comuni consorziati e dei Comuni contermini allacciati e, secondariamente, alla necessità delle aziende di immettere nella rete fognaria, scarichi di acque reflue industriali in deroga alle concentrazioni di cui alla **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99(All. 2 lettera a) al presente regolamento)**.
5. Le deroghe ai limiti della succitata **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99 (All. 2 lettera a) al presente regolamento)** potranno essere ammessi a discrezione ed insindacabile giudizio del "Gestore" solo nelle seguenti condizioni:
 - a) nel rispetto dei limiti di concentrazione riportati nella **tabella IV allegato 1** del presente regolamento.
 - b) quando i valori dei parametri (quantità e qualità) delle acque in ingresso all'impianto di depurazione consortile rispettino quanto riportato nella **tabella II allegato 1** del presente regolamento e comunque quando gli scarichi in deroga non possano interferire o modificare i processi depurativi in atto all'impianto;
 - c) per gli scarichi aventi come recapito la rete fognaria già collegata al depuratore consortile centralizzato e comunque per i tratti di rete fognaria in cui non si possano verificare fuoriuscite di liquami o tracimazioni dovute a piogge violente con relativo danno per l'ambiente;
 - d) per particolari scarichi di acque reflue industriali in fase di avvio impianto/attività o in regime di adeguamento/riorganizzazione dei cicli produttivi (deroghe temporanee, senza convenzione)
7. I valori riportati **nelle tabelle II e IV allegato 1**, in rapporto alla reale capacità dell'impianto consortile centralizzato di rispettare allo scarico i limiti di legge previsti, potranno essere riaggiornati dal "Gestore", dopo adeguata verifica di compatibilità nel corso della regolare gestione o in relazione all'aumento del carico in ingresso all'impianto.
8. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9,10 e 11 dell'art.10 si applicano anche agli scarichi di acque reflue industriali in deroga alla **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99** di cui al presente articolo.
9. Salvo quanto indicato all'art. 16 del presente Regolamento e all'art. 33 comma 1 del D.lgs 152/99, purché venga rispettato il valore limite di emissione allo scarico dell'impianto di depurazione, il "Gestore" potrà concedere eventuali deroghe anche relativamente ai parametri non compresi nelle **tabelle II e IV allegato 1** agli scarichi di acque reflue che, per la loro composizione chimica e portata, non influiscano sulla qualità dell'effluente in ingresso all'impianto centralizzato e non arrechino danno ai manufatti fognari.
10. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle deroghe già concesse o in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
11. Nel caso di revoca o rinuncia alle deroghe concesse ai sensi del comma 2, l'Amministrazione consortile, prescriverà al titolare dello scarico un periodo di adeguamento ai valori limite di

emissione di tabella IV non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, fissando eventuali valori limite di emissione transitori ed i relativi corrispettivi di cui all'art. 67. Sono fatti salvi eventuali termini più restrittivi da adottare su espressa istanza del titolare dello scarico o in caso di particolari situazioni legate alla gestione dell'impianto centralizzato o al rispetto dei valori limite di emissione allo scarico terminale.

12. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, nonché le eventuali spese per la stipula della convenzione, sono a carico del richiedente (art. 45, comma 10, D.Lgs. 152/99).

13. Non possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione per le sostanze indicate ai numeri 2,4,5,7,14,15,16,17 della tab. 5 dell'all. 5 del D.L.vo 152/99 riportato nell'allegato 2 tab. c).

14. L'autorizzazione allo scarico, in deroga al presente regolamento approvato, viene prevista esclusivamente in forma provvisoria (es. periodo per i collaudi di stabilimenti, avviamento e messa in esercizio, sperimentazione, ecc.) e comunque questi scarichi straordinari devono consentire il rispetto dei limiti di emissione dell'effluente finale dell'impianto di depurazione centralizzato alla normativa vigente.

ART. 12 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE

1. Gli scarichi di acque meteoriche, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, che non presentano contaminazione significativa (acque raccolte nei giardini, cortili, coperture, ecc...), devono:

- in caso di fognature separate, essere allacciate nell'apposita fognatura di rete acque bianche;
- in caso di fognatura mista di norma devono essere smaltite, del tutto o almeno in parte, in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o in caso di impossibilità essere allacciate alla rete fognaria di tipo misto compatibilmente con la capacità ricettiva della rete stessa.

Negli altri casi è ammesso lo scarico in fognatura, sia di tipo nero che di tipo misto, compatibilmente con la capacità ricettiva della rete stessa. Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere concesse in situazioni particolari e nei casi in cui non sia disponibile un idoneo ricettore alternativo. In deroga all'art. 6 del presente Regolamento, è comunque concesso lo scarico in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria delle acque meteoriche non contaminate provenienti da detti insediamenti (cortili, giardini, coperture, ecc...).

2. In ogni caso il "Gestore", al fine di limitare il carico idraulico delle condotte fognarie ed evitare tracimazioni in occasione di violente precipitazioni, si riserva la facoltà di individuare corpi ricettori diversi e prescrivere forme di scarico autonomo, anche parziale, delle acque meteoriche stesse, per le utenze già allacciate alla rete o nei casi in cui è ammesso lo scarico in fognatura ai sensi del comma 1; nonché di prescrivere alle utenze di qualsiasi tipo, già allacciate o da allacciare alla rete fognaria anche in sede di nulla osta all'allacciamento, l'installazione di specifici dispositivi antiriflusso (ad esempio valvole a "clapet" o simili).

3. Per gli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento di piazzali, parcheggi o aree esterne impermeabili di particolari insediamenti (lavorazioni o riparazioni meccaniche, attività di stoccaggio e distribuzione carburanti ed oli combustibili, di presidi sanitari, demolizione di autoveicoli e comunque per i casi che il "Gestore", lo ritenga necessario) ed in quelli nei quali vi sia pericolo di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici stesse, potrà essere prescritta l'installazione di impianti di pretrattamento o trattamento appositamente dimensionati.

4. Ai fini del presente Regolamento sono considerate acque meteoriche di "prima pioggia" quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Per il calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 0.9 per superfici coperte, lastricate ed impermeabilizzate e pari a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate:

Calcolo delle acque meteoriche di "prima pioggia"

(1) $V = [(S1 \times 0.9 + S2 \times 0.3) \times 5] / 1000$ Dove: S1 = superficie scolante impermeabile (mq);

S2 = superficie scolante permeabile (mq);

$$(2) Q = [(S1 \times 0.9 + S2 \times 0.3)] \times 0,0056$$

0.9, 0.3 = Coefficienti di afflusso

V = volume acque 1^a pioggia (mc)

Q = portata in litri al secondo

5. Per il dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque di cui al presente articolo (es. sedimentazione, disoleatura, ecc...) potranno essere comunque adottati anche criteri più restrittivi (es. metodo DIN 1999 semplificato).

6. Gli scarichi di acque meteoriche esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono autorizzati purchè gli allacciamenti alla rete fognaria siano stati realizzati in conformità alle norme tecniche riportate nel Capo III, salva la possibilità del "Gestore", di prescrivere i pretrattamenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo.

7. Tutti i nuovi allacciamenti di scarichi di acque meteoriche sono soggette a specifico nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio.

8. I titolari di stabilimenti industriali devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di dilavamento delle relative superfici impermeabilizzate possano trasportare, per trascinarsi o solubilizzazione, nella rete fognaria residui di processo o di lavorazione.

ART. 13 - RILASCI IDRICI

1. Le immissioni nella rete fognaria, delle acque che non rientrano nella definizione di scarico, derivanti da:

- a) restituzione di acque utilizzate per scopi irrigui (compresa la regimazione dei canali);
- b) restituzione delle acque utilizzate per la produzione di energia idroelettrica;
- c) sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;

d) acque utilizzate in impianti di potabilizzazione (lavaggio serbatoi, lavaggio filtri a sabbia o carbone attivo, spurgo condotte di acquedotto, esubero acqua potabile di rete, etc.);

sono soggetti a preventivo nulla osta e devono, di norma:

- **in caso di rete fognaria separata**, venire allacciate alla rete di acque bianche di proprietà comunale (ex pubblica fognatura mista) ma in gestione al Consorzio ("Gestore")
- **in caso di rete fognaria comunale mista**, essere convogliate nella rete unica;

2. In ogni caso il "Gestore", al fine di limitare il carico idraulico delle reti fognarie, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, particolari pretrattamenti e specifici valori limite di emissione.

3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle pratiche tendenti ad ottenere il nulla osta sono a carico del richiedente .

ART. 14 - SCARICHI DI ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

1. Le acque usate esclusivamente per il raffreddamento (da scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti quali, acque di raffreddamento dei climatizzatori, scarico condense di impianti frigo, che non subiscono processi chimici o di contaminazione), ad esclusione delle acque di raffreddamento provenienti da insediamenti industriali, potranno essere scaricate con gli stessi metodi e prescrizioni previsti nel precedente art. 12 .

2. In ogni caso il "Gestore", al fine di limitare il carico idraulico nella rete fognaria ed incentivare il corretto e razionale utilizzo dell'acqua, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, l'adozione di sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, etc.) o particolari accorgimenti.
3. Nel caso di acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti industriali, dovrà essere predisposto l'apposito pozzetto di ispezione per consentire all'Autorità competente ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate ed essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico.
4. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente

ART. 15 - SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5* al D.lgs 152/99 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.lgs 152/99 o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 del medesimo decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, il "Gestore", in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la coesistenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente Regolamento.
3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
5. Il "Gestore", può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. siano tenuti separati dallo scarico generale (per es. mediante accumulo in vasca a tenuta stagna e successiva depurazione fuori sito) e disciplinati come rifiuti, ai sensi del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
6. Qualora, nel caso di cui all'articolo 45, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 152/99, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla succitata tabella 5 dell'allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione verranno ridotti opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
7. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 il "Gestore" nel rilasciare l'autorizzazione potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
8. Per le acque reflue derivanti dai cicli produttivi specificati nella summenzionata tabella 3/A del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per i medesimi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nella tabella 3 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. allo scarico finale.

9. Il "Gestore" in qualità di soggetto che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si farà riferimento quanto indicato alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99.

* nel presente articolo per "allegato 5" si intende quello del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 16 - CONFERIMENTO TRAMITE MEZZI MOBILI

1. Potranno essere conferiti all'impianto di depurazione centralizzato consortile, di San Giorgio di Nogaro, limitatamente i rifiuti liquidi autorizzati dall'Amministrazione Provinciale e compatibili con il processo di depurazione dell'impianto di trattamento;

2. Le modalità di conferimento e di recapito del rifiuto all'impianto, dovranno essere conformi a quanto previsto sull'autorizzazione sopra richiamata e alle ulteriori prescrizioni fornite caso per caso dal "Gestore".

3. E' comunque vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi rifiuto comunque qualificato mediante sistemi di convogliamento mobile (autobotti e simili) ed è altresì vietato lo scarico in rete fognaria delle acque reflue degli automezzi itineranti (caravan, roulottes, ecc...).

ART. 17 - AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI

1. L'autorizzazione allo scarico, ove prevista, sarà rilasciata solo dopo la verifica di compatibilità delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, tenendo conto dei parametri più significativi in base all'attività svolta nell'insediamento, con le caratteristiche e le capacità depurative dell'impianto di trattamento centralizzato comunale.

2. La verifica dovrà dimostrare che, nonostante lo scarico autorizzato, l'effluente finale dell'impianto di depurazione centralizzato rispetti i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.

3. I valori limite di emissione non potranno, in alcun caso, essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART. 18 - SCARICHI AMMESSI SOTTO CONDIZIONE

1. Il "Gestore", per superare particolari situazioni di obiettiva, riconosciuta e seria difficoltà, può rilasciare autorizzazioni provvisorie o definitive anche in parziale deroga al presente Regolamento, eventualmente subordinate alla stipula di apposita convenzione con il titolare dello scarico.

2. L'autorizzazione allo scarico, in deroga al presente regolamento approvato, viene prevista esclusivamente in forma provvisoria (es. periodo per i collaudi di stabilimenti, avviamento e messa in esercizio, sperimentazione, ecc.) e comunque questi scarichi straordinari devono consentire il rispetto dei limiti di emissione dell'effluente finale dell'impianto di depurazione centralizzato alla normativa vigente.

2. Le convenzioni suddette dovranno essere sempre precedute da un'indagine volta a determinare e quantificare eventuali costi e oneri aggiuntivi che il "Gestore" dovrà sopportare per il convogliamento e la depurazione dei liquami, nonché stabilire le eventuali responsabilità e le modalità di risarcimento in caso di danni arrecati dallo scarico autorizzato, compreso il versamento di un eventuale deposito cauzionale.

3. L'indagine dovrà dimostrare che, nonostante lo scarico autorizzato, anche in deroga alle disposizioni regolamentari, l'effluente finale dell'impianto di depurazione centralizzato rispetti i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.

4. L'autorizzazione provvisoria o definitiva condizionata e l'eventuale convenzione decadranno qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dell'affluente all'impianto di depurazione centralizzato, a causa delle immissioni così autorizzate, risultassero difformi dalle previsioni progettuali dell'impianto stesso.

ART. 19 - SCARICHI DA STRUTTURE SANITARIE E SCARICHI INFETTIVI

1. Il "Gestore", potrà richiedere che taluni scarichi parziali derivanti da strutture o attività sanitarie subiscano particolari trattamenti prima della loro immissione nella rete fognaria, ovvero siano tenuti separati dallo scarico generale e gestiti come rifiuti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

2. Gli scarichi provenienti dai reparti infettivi degli insediamenti di tipo ospedaliero o sanitario dovranno, sempre ed in ogni caso e fatte salve eventuali prescrizioni fornite dall'A.S.S. competente, essere provvisti di impianti per la disinfezione che garantiscano nell'effluente, almeno per l'80 % dei campioni, una concentrazione di coliformi fecali inferiore a 2000 MPN/100 ml. E' comunque fatta salva l'adozione di provvedimenti più restrittivi in sede di autorizzazione allo scarico, anche su indicazione dell'A.S.S. competente per territorio o dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

3. Gli scarichi derivanti dall'attività sanitaria, ad esclusione di quelli che contengono sostanze chimiche diverse dai disinfettanti o dai detergenti usualmente utilizzati per la disinfezione e la pulizia dei locali e delle attrezzature, ai fini del presente Regolamento sono assimilati alle acque reflue domestiche.

ART. 20 - SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA TASSATIVAMENTE VIETATI

1. Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciati alla rete fognaria, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati caso per caso. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, nella rete fognaria.

2. Non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria:

- a) sostanze infiammabili o esplosive;
- b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagiati o di pericolo per l'incolumità delle persone;
- d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni o comunque che possano provocare la contaminazione dei manufatti che costituiscono la rete fognaria (vedi nota art. 48);
- e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
- f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10° - 45° C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
 - h) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc...);
 - i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
 - j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
 - k) materiali grossolani (es. immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc...);
 - l) fanghi di qualsiasi origine (per es. di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, fanghi da tritarifiuti per uso domestico, percolati, ecc...);
 - m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati ai sensi dell'art. 19.
3. L'accertata violazione dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni specifiche previste dal presente Regolamento e dalle normative di settore vigenti.
4. In ogni caso il contravventore è tenuto al ripristino della funzionalità della rete fognaria e alla rimozione delle sostanze abusivamente immesse nonché al pagamento degli eventuali danni al "Gestore" o a terzi.

ART. 21 - NORME AGGIUNTIVE DI SICUREZZA

Qualora insorgano, sia pure a causa di scarichi di qualsiasi natura, immissioni di acque reflue o rilasci idrici debitamente autorizzati o ammessi al servizio, condizioni tali da costituire pericolo anche potenziale per la salute pubblica e l'ambiente, il Presidente del Consorzio, adotterà tutti i provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, anche imponendo, a tale scopo restrizioni maggiori di quelle previste dall'autorizzazione. Quanto sopra anche attraverso provvedimenti contingibili ed urgenti nelle forme previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

CAPO TERZO

NORME TECNICHE

ART. 22 - ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE

1. E' vietata la manomissione del suolo pubblico e delle reti fognarie pubbliche senza la specifica autorizzazione o il specifico nulla osta rilasciato dal "Gestore" e a seguito di formale domanda e di versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma a garanzia dell'esecuzione dei lavori previsti, a regola d'arte. E' altresì vietato smuovere, guastare od asportare i chiusini della rete fognaria consortile e/o comunale.
2. I lavori per gli allacciamenti alla rete fognaria, in sede stradale e sui marciapiede, vengono eseguiti di norma, direttamente dal "Gestore", a seguito di formale domanda del privato interessato.
3. L'allacciamento eseguito direttamente dal privato interessato, deve essere realizzato con tubazioni disposte perpendicolarmente al collettore stradale, adottando per l'immissione idonei pezzi speciali che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l'impermeabilità alla penetrazione delle acque dall'esterno.
4. Ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera c, della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, tali opere non sono soggette a denuncia né ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio.

ART. 23 - RIPARAZIONE DI TUBAZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI

1. Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti privati ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dal "Gestore" di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
2. In casi speciali e fino a quando il "Gestore" non potrà assicurare l'intervento diretto, con una squadra di operai, o indiretto il privato potrà essere autorizzato attraverso preventivo nulla osta rilasciato dal "Gestore" ad eseguire in proprio i lavori di riatto.
3. Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il "Gestore" constatasse eventuali danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti privati da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di scarichi non idonei, tutte le spese occorrenti per la rimessa dei manufatti fognari allo stato primitivo, nonché i costi per i relativi sopralluoghi, saranno a carico del soggetto che ha provocato il danno.

ART. 24 - ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA DI INSEDIAMENTI PREESISTENTI

1. I titolari degli insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria consortile e/o comunale, devono provvedere all'allacciamento come stabilito dal presente Regolamento.
2. Le reti delle acque reflue interne alla proprietà, saranno allacciate alla rete fognaria previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l'esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative degli stessi (a spese degli interessati).
3. L'allacciamento delle acque reflue domestiche alla rete fognaria comunale collegata all'impianto di depurazione consortile centralizzato, implica, di norma, la disattivazione delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, dei pozzi neri nonché dei dispositivi disperdenti non utilizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente esistenti, a spese del titolare interessato.
4. L'espurgo, il lavaggio, la disinfezione con calce, ed il successivo riempimento con materiale inerte delle vasche e dei pozzi neri succitati, dovrà essere eseguito direttamente dall'interessato, a proprie spese.

5. In particolari casi e su motivata richiesta dell'interessato, il "Gestore", ed eventualmente sentita l'A.S.S. per quanto di competenza, potrà permettere il mantenimento delle vasche settiche sopra menzionate ferme restando l'allacciamento dello scarico alla rete fognaria, la periodica manutenzione del manufatto nonché l'eventuale adeguamento dello stesso alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 48 del 21.02.1977 (**allegato 7** al presente regolamento).

6. Il "Gestore" si riserva di prescrivere, a mezzo di avviso o notifica dell'obbligo di adeguamento, la disattivazione dei manufatti sopra citati con le stesse modalità di cui al comma 3, anche per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, qualora si riscontri la loro cattiva manutenzione, il posizionamento non idoneo, la presenza di condizioni igienico sanitarie precarie, ovvero su proposta dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

ART. 25 – RIPRISTINO DEGLI ALLACCIAMENTI IN CONCOMITANZA DI MODIFICHE ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA

1. Il "Gestore" si assume l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie consortili e/o comunali, ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di collettori stradali.
2. I titolari degli insediamenti interessati saranno opportunamente preavvisati ed invitati a fornire, per tempo, tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l'ubicazione degli allacciamenti.

ART. 26 - ALLACCIAMENTI DI SCARICHI INDUSTRIALI

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell'insediamento (meteoriche, domestiche, di raffreddamento, etc.), e saranno dotati di due pozzetti di controllo, di cui uno, ubicato sul terreno privato e l'altro sul suolo pubblico, o comunque all'esterno della recinzione, in posizione di agevole accessibilità ed idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico, e di eventuali sedimenti, da parte delle Autorità competenti al controllo.
2. Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, domestiche, raffreddamento ecc...) potrà essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico allacciamento alla rete fognaria, fermo restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente fino all'esterno della proprietà o della recinzione e dotato dell'apposito pozzetto d'ispezione prima della miscelazione con le altre acque. Diversamente, per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, al D.Lgs. 152/99 il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, per quanto possibile, alle norme del presente articolo, secondo le disposizioni impartite dal "Gestore".
4. I titolari dello scarico industriale sono responsabili, verso il "Gestore" e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose, in conseguenza delle sostanze scaricate. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali contratti con "deleghe ambientali" a soggetto "terzo responsabile" (gestore dell'impianto di trattamento) o a personale interno dell'azienda da cui ha origine lo scarico autorizzato.

ART. 27 – ALLACCIAMENTI SERVITI DA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali, che non possono essere immessi per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare dell'attività di fare ricorso a sollevamenti meccanici, dotati di vasche di accumulo, da realizzarsi secondo progetto approvato dal "Gestore".
2. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia anche solo parzialmente a quota inferiore al piano di scorrimento delle condotte della rete fognaria e sia possibile allacciare per gravità una parte degli scarichi alla rete fognaria.
3. Il pozzetto di sollevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza (troppo pieno) collegato per gravità ad un recapito che garantisca un adeguato smaltimento delle acque non sollevate (es. vasca polmone).
4. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l'impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque di condizioni antigigieniche.
5. Nel caso di presenza di impianti di sollevamento è buona norma che le acque meteoriche siano smaltite in modo autonomo rispetto alle altre acque reflue presenti nell'insediamento.
6. Per i soli scarichi di acque reflue domestiche, il "Gestore", per casi eccezionali e motivati e su richiesta degli interessati, stabilirà, eventuale deroga a quanto sopra prescritto.

ART. 28 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI FOGNARIE NON COLLEGATA AL DEPURATORE CONSORTILE CENTRALIZZATO

1. Gli scarichi esistenti ed allacciati alle condotte di reti fognarie non collegate al depuratore consortile centralizzato, dovranno adeguarsi, a quanto previsto dal presente regolamento secondo le prescrizioni fornite dal "Gestore".
2. I lavori per gli allacciamenti alla rete fognaria di nuova realizzazione, in sede stradale e sui marciapiede, vengono eseguiti direttamente dal "Gestore", a seguito di formale domanda del privato interessato.
3. L'allacciamento dovrà essere realizzato con tubazioni disposte perpendicolarmente al collettore stradale, adottando per l'immissione idonei pezzi speciali che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l'impermeabilità alla penetrazione delle acque dall'esterno.

ART. 29 - ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA TASSATIVAMENTE VIETATI

1. Gli allacciamenti alle reti fognarie per lo scarico di acque reflue di qualsiasi genere, provenienti da ogni tipo di insediamento, devono essere realizzati esclusivamente in conformità al presente Regolamento.
2. In ogni caso non possono essere predisposti allacciamenti alla rete fognaria:
 - a) abusivamente o senza apposita autorizzazione o nulla osta;
 - b) su caditoie stradali;
 - c) su tratti fognari in pressione;
 - d) su canali scolmatori di piena;
3. Gli allacciamenti esistenti, eseguiti in difformità al presente Regolamento, o ricadenti nelle casistiche sopra elencate, dovranno conformarsi allo stesso entro i termini previsti al comma 6 dell'articolo 82.

4. Per l'esecuzione delle opere di ripristino o di adeguamento (lavori in sede stradale, installazione pozzetti d'ispezione conformi, etc.) vale quanto riportato negli articoli del presente Capo "norme tecniche per l'allacciamento".
5. Il "Gestore" stabilirà, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga a quanto sopra prescritto.
6. Ai soggetti che, scaduti i termini prescritti, non avessero ancora provveduto a conformare al presente Regolamento detto allacciamento, verrà notificato "l'obbligo di adeguamento" di cui all'articolo 74.

| |
|---|
| ART. 30 - PRESCRIZIONI TECNICHE E COSTRUTTIVE PER GLI ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE |
|---|

1. I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque reflue devono essere sempre realizzati con l'impiego di materiali idonei, resistenti alle corrosioni ed all'usura, rinforzate da eventuali rinfianchi e calottature, in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno ed alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi stradali. (*)
2. Gli scarichi nella rete fognaria devono essere fatti tramite gli imocchi predisposti in fase di costruzione dei collettori, ove presenti.
3. Sulle condotte o sui tratti di condotte prive degli imocchi predisposti, si dovrà realizzare l'allaccio sul dorso delle medesime a mezzo di idonei pezzi speciali che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l'impermeabilità delle acque dall'esterno, secondo le indicazioni fornite dal "Gestore" caso per caso.
4. Potrà essere altresì prescritto l'allacciamento mediante realizzazione di un pozzetto cieco sulla condotta stessa.
5. Tutti gli allacciamenti dovranno essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione e di prelievo posto all'esterno della proprietà per consentire le verifiche sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Il pozzetto di ispezione esterno, salva diversa indicazione del "Gestore", dovrà essere eseguito in cls vibrato e armato con interno resinato e chiuso in ghisa antiodore di dimensioni pari a 40 x 40 cm.
7. Nel caso di edifici adiacenti alla pubblica via, il pozzetto di allacciamento e di ispezione, per evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non dovrà mai sporgere oltre 50 cm dalla facciata dell'edificio e la tubazione per l'allacciamento dovrà scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto di ispezione a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.
8. Salva diversa indicazione del "Gestore", i diametri delle condotte verticali delle acque reflue devono essere comprese tra i 12,5 e 20 cm, tenuto conto che le tubazioni di allacciamento al collettore stradale hanno generalmente diametri tra 12,5 e 25 cm.
9. Le tubature di allacciamento alla rete fognaria dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo di manufatti in PVC -U UNI EN 1401-1UD con guarnizioni elastometriche a labbro tipo UNI EN 681-1 (ovvero con altri materiali aventi caratteristiche analoghe secondo indicazioni del "Gestore").
10. I pluviali della facciata adiacente la pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano per evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi oppure dovranno essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio o materiale plastico idoneo. Le situazioni non conformi al presente comma per quanto possibile, dovranno essere adeguate allo stesso.
11. E' vietato lo scarico diretto dei pluviali sulla sede stradale e sui marciapiedi. E' altresì proibito il convogliamento sul suolo pubblico delle acque piovane non canalizzate raccolte sulle superfici private (piazzali, tetti, ecc...). Le situazioni esistenti dovranno essere sanate, per quanto possibile, secondo le indicazioni fornite dal "Gestore".
12. Eventuali deroghe alle disposizioni dei precedenti commi potranno essere concesse su motivata richiesta accompagnata da apposita relazione tecnica illustrativa.

13. Nel caso di esecuzione in proprio dei lavori di allacciamento in sede stradale si dovrà:
- a. realizzare lo scavo ad una distanza non inferiore a 2 m dal tronco di eventuali alberature, salvo diversa indicazione del "Gestore". Le condotte di allaccio dovranno essere collocate ad una distanza non inferiore ad un metro dai confini con le altre proprietà, salvo preventiva deroga scritta dei confinanti.
 - b. Il titolare del nulla osta all'allacciamento, oltre a provvedere all'esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione di quanto richiesto, sarà inoltre responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi dipendente dall'esecuzione dei lavori stessi (rottture di tubazioni di acqua, gas, cavi elettrici, ecc...) nonché dalla cattiva manutenzione dei ritombamenti (rottture, cedimenti del fondo stradale, ecc...).
 - c. In ogni caso, il titolare del nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria, prima di accingersi allo scavo, specie se effettuato con mezzo meccanico, ha l'obbligo di verificare presso gli Enti che gestiscono servizi nel sottosuolo la presenza di eventuali tubazioni o linee (rete telematica, cavi telefonici, energia elettrica, gas, acqua, ecc...), al fine di evitare il danneggiamento delle stesse.
 - d. Il titolare del nulla osta, con sufficiente anticipo sulla data di esecuzione dei lavori e nei termini indicati nel nulla osta, ha l'obbligo di dare preavviso, anche telefonico, al "Gestore", per consentire i controlli di competenza durante l'esecuzione dei lavori. Qualora il personale tecnico del "Gestore" non possa presiedere alla realizzazione dei lavori, il soggetto autorizzato è obbligato a documentare fotograficamente le fasi salienti dell'esecuzione delle opere prescritte e di fornire copia delle stesse al "Gestore".
 - e. Il ripristino della carreggiata stradale e dei marciapiedi dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni fornite dall'Ente titolare della strada, è fatto salvo inoltre l'obbligo del rispetto del Codice della Strada per quanto riguarda la sicurezza della circolazione e delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
16. Qualora a causa dei lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di scavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsiasi altra opera, venga arrecato danno all'integrità ed alla funzionalità della rete fognaria e dei suoi manufatti, deve essere immediatamente informato il "Gestore", che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete, a totale carico del responsabile. Nel caso che le condotte fognarie venissero sommariamente riparate o venisse occultato il danno, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente periodo, sarà passibile della sanzione restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'igiene o la sicurezza pubblica.

(*) per la realizzazione delle canalizzazioni e degli allacciamenti si potrà fare riferimento alla norma UNI EN 1610 "Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura." e alle norme UNI EN 752.

ART. 31 - PREDISPOSIZIONE DI IMBOCCHI NELLA RETE FOGNARIA

1. Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o di interventi su quelli esistenti, i proprietari dei terreni o degli insediamenti interessati dovranno fornire ogni utile indicazione circa gli allacciamenti, per dare al "Gestore" la possibilità di predisporre sui collettori stradali medesimi tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari.
2. Qualora il "Gestore" costruisca contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per gli insediamenti esistenti, o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno eventualmente sostenere le relative spese, salvo nei casi previsti al precedente art. 25.

ART. 32 – VENTILAZIONE DEI COLLETTORI FOGNARI

1. Allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete fognaria, si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti d'ispezione ubicati in zone non abitate e/o il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere (sfiati), oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, nei complessi condominiali di notevole altezza e in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero trarre danno. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere quanto delle acque meteoriche.
2. Il "Gestore", autorizzerà di norma, l'impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede), alla presenza di attici, di terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti dagli sfiati delle colonne di scarico.
3. E' vietato utilizzare i condotti di ventilazione o i pluviali e le altre condotte di scarico per evacuare fumi, gas e vapori.

ART. 33- PRESCRIZIONI EDILIZIE

1. Salvo quanto disposto dalle specifiche norme in materia ambientale, tutte le opere ed i progetti per la canalizzazione interna degli edifici vengono considerate opere edilizie soggette alle disposizioni del Codice Civile, dei Regolamenti di Edilizia e d'Igiene e del T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.
2. La realizzazione delle reti fognarie interne ai lotti di proprietà, nell'ambito di più generali interventi edilizi sugli immobili, potrà essere subordinata e regolata, da un parere tecnico, che il "Gestore", emetterà prima del rilascio della autorizzazione o concessione edilizia o nell'ambito delle verifiche di un procedimento relativo ad una denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui all'art. 80 della L.R. 19.11.1991, n. 52.

ART. 34– PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DI EDIFICI DA CUI SI ORIGINANO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

1. Gli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla rete fognaria comunale, fermo restando la divisione delle reti interne in acque meteoriche ed eventuali rilasci idrici ed acque reflue domestiche e/o assimilabili alle domestiche.
2. Le diverse colonne verticali di scarico delle acque meteoriche e domestiche dovranno essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di uscita dotate di idoneo pozzetto di controllo e prelievo, ubicato all'esterno della proprietà privata.
3. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete interna, sia essa di acque meteoriche o di acque domestiche, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
4. Le condutture interne ai fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che lo percorrono; dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità dei vari manufatti.

5. Nel sottoterraneo le tubazioni provenienti dai piani superiori dovranno collocarsi in apposite incassature facilmente ispezionabili nel muro o a soffitto. Diversamente si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti di acciaio, non soggetti a corrosione, a soffitto o con delle mensole a parete. In ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto. Tutti gli apparecchi igienici per l'evacuazione delle acque di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
6. La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico come previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.
7. Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche nei cortili e le pilette per la raccolta delle acque negli ambienti siti al pianoterra, dovranno essere muniti di interruzione idraulica.
8. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere inoltre dotate di vaschette o cestelli per l'intercettazione dei materiali grossolani.
9. La tubazione di allacciamento non dovrà avere pendenze inferiori all'1% e diametro superiore a 20 cm. e non superiore a 16 cm. per le acque nere. Qualora il diametro della tubazione in uscita sia, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare a diametri superiori, se la pendenza all'uscita del pozzetto di ispezione lo consente.
10. Il "Gestore", potrà autorizzare allacciamenti alla rete fognaria anche con diametri superiori ai limiti succitati, qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici. Inoltre potranno essere richiesti, discrezionalmente, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture, quando le aree private da servire siano di notevoli dimensioni.
11. Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni o di opportuni pezzi speciali. In ogni caso le pendenze delle suddette canalizzazioni dovranno consentire tempi di permanenza delle acque reflue domestiche nelle condotte tali da evitare sia la formazione di depositi di materiali che dar luogo e fenomeni di settizzazione. Tale indicazione è valida anche per le acque reflue di altra tipologia (industriali, ecc...).
12. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili (veicoli, carrelli elevatori, autocarri, mezzi pesanti in genere) tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche costruttive in relazione al carico superficiale prevedibile.
13. E' vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante i pluviali.
14. Il "Gestore" si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e/o oleose, prima dello scarico nella rete fognaria per utenze speciali, anche provenienti da attività commerciali con scarichi assimilabili ai domestici (**cucine, lavanderie e bagni di insediamenti residenziali**), che, a giudizio del "Gestore", ne debbano essere dotate.
15. Per gli insediamenti residenziali o ad essi assimilabili per tipologia di scarico le acque "saponate" provenienti dai bagni e lavanderie, potranno, in alternativa, essere pretrattate attraverso le fosse Imhoff relative al trattamento delle acque dei w.c., quando previsto.

| |
|--|
| ART. 35– PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI |
|--|

1. Gli stabilimenti industriali devono realizzare le reti fognarie interne in modo tale che il "Gestore" o l'autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all'interno dell'insediamento stesso.
2. Le condotte orizzontali, sia aeree che sotterranee che convogliano le acque reflue industriali devono, di norma, essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse, senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche di raffreddamento, servizi igienici, mense, ecc.).
3. Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mensa e spogliatoi e acque reflue meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto all'articolo 34.

4. Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue industriali, di raffreddamento e acque meteoriche di piazzali impermeabilizzati, dovranno essere costituite da tubi opportunamente dimensionati in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che lo percorrono ed assicurata inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti.
5. Sono vietate le condotte in terracotta ordinaria e cemento non rivestito, salvo motivate deroghe. Gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere adeguati secondo le indicazioni fornite dal "Gestore".
6. Nel caso di condotte aeree per il trasporto di acque reflue, le stesse dovranno essere sostenute con appositi tiranti in acciaio o strutture adeguatamente dimensionate e non soggette a corrosione ed in ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto.
7. Nel caso di trasporto di acque reflue a mezzo di condotte sotterranee, le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni o di opportuni pezzi speciali.
8. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete interna, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
9. La tubazione di allacciamento non dovrà avere pendenze inferiori all'1% e diametro superiore a 20 cm. e non superiore a 16 cm. per le acque nere.
10. Qualora il diametro della tubazione in uscita sia, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare a diametri superiori, se la pendenza all'uscita del pozzetto di ispezione lo consente.
11. Il "Gestore", potrà autorizzare allacciamenti alla rete fognaria anche con diametri superiori ai limiti succitati, qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici. Inoltre potranno essere richiesti, discrezionalmente, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture, quando le aree private da servire siano di notevoli dimensioni.
12. Nessuna condotta può immettersi in un'altra con diametro minore i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali a perfetta tenuta.
13. In sede di richiesta di allacciamento o di autorizzazione allo scarico, a discrezione del "Gestore", potranno essere richiesti, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture.
14. In casi particolari, il "Gestore", potrà permettere (in deroga a quanto previsto all'articolo: "obbligo di allacciamento") lo scarico separato delle acque meteoriche, di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo se presenti, in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.
15. Potrà essere altresì prescritta od autorizzata, in via provvisoria o definitiva, l'adozione, di tubazioni in pressione posate fuori terra (non su suolo pubblico), ovvero l'utilizzo di condotti verticali (fissati esternamente alle pareti dell'insediamento) dedicati esclusivamente allo scarico delle acque reflue industriali (per esempio nel caso di scarico di acque reflue industriali da condomini con impossibilità di separazione da altri scarichi di diversa origine). In ogni caso i sistemi di evacuazione di cui al presente comma dovranno garantire la perfetta tenuta idraulica.
16. Le caditoie interne (pavimentazioni delle aree produttive o di movimentazione) e quelle dei piazzali esterni impermeabilizzati, dovranno essere dotate di vaschette o cestelli per l'intercettazione dei materiali grossolani e, se prescritto, di specifici sistemi di trattamento delle acque.
17. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili (veicoli, carrelli elevatori, autocarri, mezzi pesanti in genere) tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche costruttive in relazione al carico superficiale prevedibile.
18. Il "Gestore", si riserva di richiedere prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'esecuzione di specifiche prove a tenuta sulle canalizzazioni di cui al presente articolo.

ART. 36 – PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIALI PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

1. Qualora il "Gestore" lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale dovrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui alimentati nella rete fognaria, accessibili al personale di servizio del "Gestore" e agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature contenute dovranno essere mantenute in perfetto stato di funzionamento ed installate in un locale idoneo e a totale carico dell'utente.
2. Le caratteristiche delle stazioni, dovranno essere preventivamente approvate dal "Gestore" che, in funzione delle caratteristiche dei reflui e della quantità di acque immesse nella rete fognaria, potrà richiedere:
 - a) il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento in automatico sia di tipo fisso (anche autosvuotante) che mobile;
 - b) l'installazione di misuratori di portata e la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati) per l'installazione temporanea dei campionatori automatici del "Gestore" o degli altri soggetti incaricati del controllo internamente alla proprietà;
 - c) l'installazione di strumenti di controllo in automatico (misurazione e registrazione), compresi analizzatori on-line nonché prescrivere le modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei risultati che dovranno rimanere a disposizione dei soggetti addetti al controllo. Nel caso di scarichi di sostanze pericolose tali dati dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei controlli.
 - d) misuratori della quantità di acque approvvigionate singolarmente per i diversi usi (uso servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc...).
3. Nel caso di scarichi di cui all'art. 15 del presente Regolamento, dovrà essere predisposto un punto di campionamento e di misurazione dello scarico subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
4. Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di cui al presente punto saranno a totale carico del titolare dello scarico autorizzato.

ART. 37 – IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Gli impianti di trattamento dovranno risultare conformi alle specifiche o al progetto approvato dal "Gestore" ed allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico. In caso di modifiche il titolare dello scarico è tenuto a fornire preventivamente la documentazione integrativa al "Gestore", per le eventuali osservazioni di competenza.
2. L'approvazione del progetto dell'impianto di trattamento da parte del "Gestore" non esonera il titolare dello scarico e/o il gestore dell'impianto stesso dalla responsabilità e dalla garanzia circa il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. E' facoltà del "Gestore", sia in sede di approvazione dell'impianto sia di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di prescrivere l'installazione di sistemi di allarme o telecontrollo sugli impianti di trattamento delle acque reflue industriali immesse nella rete fognaria.
4. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti regolamentari, ove le concentrazioni delle stesse non risultassero già entro i limiti di emissione fissati dalla Tab. IV.
5. Per casi di avvio impianto o di attività, al di fuori delle ipotesi autorizzative di cui all'art. 55, il "Gestore" potrà fissare nell'autorizzazione (definitiva) allo scarico, un termine di norma non superiore ai 60 gg per l'allineamento ai valori limite di emissione di cui al presente Regolamento indicando i limiti transitori che lo scarico dovrà rispettare durante tale periodo. Sono fatti salvi i valori limite di emissione inderogabili per legge.

**ART. 38 - SCARICHI SOTTO IL LIVELLO DELL'ASSE ORIZZONTALE
DELLA RETE FOGNARIA**

1. Nessun apparecchio di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili e gli altri spazi privati, potrà avere la bocca di immissione ad un livello inferiore all'asse orizzontale del collettore fognario.
2. I danni che potessero derivare agli immobili ed a terzi a causa di scarichi a livello inferiore all'asse orizzontale del collettore fognario saranno comunque a carico del proprietario dello stabile.
3. In tal caso l'utente dovrà adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita delle acque nel caso di sovraccarico del condotto nel quale avviene l'immissione e della rete di fognatura interna dello stabile, come per esempio l'inserimento di una valvola contro il rigurgito (clapet o altro tipo) immediatamente a monte dell'allacciamento.
4. Gli impianti necessari dovranno essere funzionanti e facilmente ispezionabili.
5. Il "Gestore", potrà consentire deroghe a richiesta degli interessati e sotto loro responsabilità.

ART. 39 - SERVITU' DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

1. Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare l'acque reflue nella rete fognaria, se non attraversando l'altrui proprietà, potrà richiedere all'Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di passaggio di scarico coattivo a norma del Codice Civile (art. 1043).
2. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo, purché idonee, l'immissione del refluo nelle proprie .
3. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali il titolare dello scarico richiedente la servitù dovrà dotarsi a monte della confluenza dei reflui di idoneo pozzetto d'ispezione, se lo scarico nelle rete fognaria sarà effettuato a mezzo di nuova condotta, detto pozzetto andrà collocato su suolo pubblico.
4. Nel caso di adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 le scadenze imposte per la realizzazione degli allacciamenti e attraversamenti su altrui proprietà terranno conto delle tempistiche per l'ottenimento delle servitù da parte dell'utente.

ART. 40 – SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE

1. Qualora la rete fognaria adiacente alla proprietà risulti inadatta a ricevere le acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche o industriali o parte di esse, o sia dimostrata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete fognaria stessa, il "Gestore", potrà consentire, fino alla costruzione di nuovi condotti fognari, in deroga a quanto disposto dall'art. 6, lo scarico in canali pubblici, privati, sul suolo e nel sottosuolo, previa costruzione di eventuale idoneo impianto di trattamento e/o pretrattamento delle acque di scarico.
2. Tali sistemi di scarico provvisori dovranno essere conformi alla delibera del Comitato dei Ministri del 4.02.77 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2 lett. b), d), e) della legge 10.05.1976 n.319" e tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/99.
3. Il "Gestore", anche su proposta dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, si riserva la facoltà di revocare o far modificare in qualsiasi momento, le modalità di effettuazione dello scarico.

**ART. 41 – OBBLIGHI AUTORIZZATIVI DEGLI SCARICHI IN RICETTORI
DIVERSI DELLA RETE FOGNARIA**

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 152/99 tutti gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo e natura che vengono immessi in ricettori diversi dalla rete fognaria devono essere autorizzati dall'Autorità competente, compresi gli scarichi di cui all'articolo precedente, ammessi in deroga all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 42 - STRADE E CORTI PRIVATE

1. Ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, anche i collettori fognari a servizio di strade private devono essere allacciati alla rete fognaria, qualora sussista la possibilità di collegamento, a cura e spese dei titolari degli scarichi.
2. Per quanto riguarda le modalità operative per la realizzazione degli allacciamenti si dovrà fare riferimento a quanto previsto dagli articoli di cui al presente Capo.
3. Nel caso di presenza di insediamenti con scarichi di acque reflue industriali che insistono su strade o corti private, le stesse dovranno essere convogliate sino al limite di proprietà separatamente dalle altre canalizzazioni. Dovrà inoltre essere predisposto un apposito pozzetto esternamente alla strada privata. Fermi restando gli obblighi di accesso agli scarichi, le disposizioni del presente comma potranno essere derogate in comprovate situazioni di difficoltà tecnica o eccessiva onerosità per la realizzazione della condotta di scarico separata.

ART. 43 - MISURATORI DEL PRELIEVO IDRICO AUTONOMO

1. Gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diversi dal pubblico acquedotto sono tenuti, a proprie spese, all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di idonei strumenti di misura della portata delle acque prelevate.
2. Il misuratore di portata deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
3. Il "Gestore" potrà imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore di portata, qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea.
4. L'utente è obbligato a comunicare al "Gestore" gli eventuali guasti o blocchi del misuratore di portata nonché l'eventuale spostamento dello stesso.
5. Il "Gestore" provvede inoltre ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore di portata qualora lo stesso non ne sia già provvisto.
6. Sono fatte salve le specifiche disposizioni fornite dall'Autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche previste dal R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni e quelle degli Enti gestori di rogge e canali di tipo irriguo nei quali viene effettuato il prelievo idrico.

ART. 44 - VISITE TECNICHE

1. Prima di effettuare l'allacciamento o di rilasciare al titolare dello scarico l'autorizzazione per la realizzazione dello stesso, il "Gestore" ha la facoltà di effettuare un sopralluogo sia per la verifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza di allacciamento o ammissione al servizio sia per valutare le possibili interferenze con altre reti tecnologiche presenti nel sottosuolo nonché per fornire le prescrizioni specifiche relative alla realizzazione delle opere.
2. Il "Gestore", a scavo ancora aperto, ha la facoltà di effettuare una successiva visita tecnica, per verificare la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni fornite, l'integrità delle strutture utilizzate e verificare il percorso delle reti interne.
3. Ultimati i lavori della rete fognaria interna, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle reti fognarie pubbliche al servizio degli scarichi, di qualsiasi tipo essi siano, il "Gestore", potrà effettuare per richiesta ed a carico degli interessati, una visita tecnica per accertare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.
4. Il "Gestore" si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.
5. Qualora a seguito della visita tecnica fossero imposte particolari prescrizioni, il "Gestore" ne verificherà l'osservanza con successive ispezioni.
6. Le visite tecniche sono finalizzate soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità ai progetti approvati e come tale non costituiscono collaudo tecnico e pertanto non coinvolgono il "Gestore", in eventuali responsabilità in ordine alle scelte operate dai progettisti o dalle imprese esecutrici.

CAPO QUARTO

PROCEDURE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

PREMESSA

Le disposizioni e gli adempimenti amministrativi di cui al presente Capo si riferiscono al proprietario degli immobili e si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti analoghi, nonché agli amministratori di condominio.

Per gli scarichi di acque reflue industriali si farà riferimento al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (titolare dello scarico) ovvero il Consorzio tra più stabilimenti, da individuare nel rappresentante legale (o procuratore) della ditta o del Consorzio.

Il titolare dello scarico, nel caso di interventi sugli immobili di proprietà di terzi, dovrà comunque munirsi dei permessi scritti da parte del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti.

Tutte le autorizzazioni ed i nulla osta vengono rilasciati "salvo il diritto di terzi".

Per la presentazione delle istanze di cui al presente Capo si potrà fare riferimento agli allegati del Regolamento ovvero utilizzare la modulistica apposita messa a disposizione dal "Gestore" anche con l'ausilio delle forme di autocertificazione previste dalla normativa vigente.

Per la predisposizione degli elaborati grafici di cui al presente Capo si potrà fare riferimento, a titolo esemplificativo, alla norma UNI 9511 parte 5^a "Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico acque usate"

Per la presentazione delle istanze sono fatte salve le disposizioni e le procedure di cui al D.P.R. 20.10.98, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, ("sportello unico").

**ART. 45 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E NULLA OSTA PER
L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ed il nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche dovranno inoltrare specifica domanda in carta legale o resa legale (1) indirizzandola al Presidente del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana presso gli Uffici del "Gestore". Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) generalità del proprietario, comproprietario, o amministratore in caso di condominio;
- b) recapito e n. telefonico e di fax (se disponibile);
- c) numero degli abitanti o degli utenti previsti;
- d) riferimenti catastali;
- e) eventuale n. dell'utenza acquedotto o l'indicazione della fonte di approvvigionamento;
- f) caratteristiche dimensionali dei manufatti e delle reti di scarico.

2. Nella domanda dovranno essere richiesti:

- a) l'autorizzazione all'allacciamento degli scarichi dell'insediamento alla rete fognaria ed il nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione
- b) l'esecuzione dei lavori a cura del "Gestore" oppure l'autorizzazione all'esecuzione in proprio, indicando la ditta specializzata che effettuerà l'allacciamento.

3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- b) scheda tecnica predisposta dal "Gestore"
- c) planimetria, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc...);
 - il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza (se disponibile);
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata, del pozzetto di prelievo e dei punti di allaccio alla rete fognaria comunale.

L'elaborato di cui alla precedente lett. c) dovrà contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, fosse settiche, pozzetti esistenti e quali di questi manufatti vadano soppressi o mantenuti prima dell'allacciamento richiesto.

4. La domanda di cui al presente articolo deve essere presentata anche per la realizzazione di allacciamenti alla rete fognaria dei fabbricati dei quali non è conosciuta la destinazione d'uso o la tipologia di attività che si potrà insediare; in questo caso sarà cura del futuro titolare dello scarico di richiedere apposito nulla osta, autorizzazione allo scarico ovvero di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 50.

5. Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unità abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico allacciamento per lo scarico delle acque reflue dell'intero insediamento, dovrà essere presentata una unica istanza contestualmente tra tutti i soggetti interessati.

6. Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata un'istanza a cura di ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.

7. Qualora la richiesta di allacciamento e nulla osta allo scarico per acque reflue domestiche (anche se miste a meteoriche) provenienti da insediamenti residenziali, venga presentata contestualmente alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, il "Gestore", su segnalazione dell'Amministrazione comunale di competenza, procederà all'esame della pratica ed al successivo rilascio della relativa autorizzazione all'allacciamento e del nulla osta allo scarico

(1) Per le istanze riportate al presente Capo, nel caso di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente, sotto la sua diretta responsabilità, dovrà indicare espressamente la specifica norma esentativa.

**ART. 46 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E NULLA OSTA PER
L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LO
SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE, ACQUE
METEORICHE E RILASCI IDRICI**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti con scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, acque meteoriche e rilasci idrici dovranno inoltrare specifica domanda in carta legale o resa legale indirizzandola al Presidente del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana presso gli Uffici del "Gestore".

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) generalità del proprietario, comproprietario, amministratore o del legale rappresentante;
- b) recapito e n. telefonico e di fax (se disponibile);
- c) numero degli abitanti o degli utenti previsti;
- d) tipologia dello scarico;
- e) riferimenti catastali;
- f) eventuale n. dell'utenza acquedotto o l'indicazione della fonte di approvvigionamento;
- g) caratteristiche dimensionali dei manufatti e delle reti di scarico.

2. Nella domanda dovranno essere richiesti:

- a. l'autorizzazione all'allacciamento degli scarichi dell'insediamento alla rete fognaria ed il nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione
- b. l'esecuzione dei lavori a cura del "Gestore" oppure l'autorizzazione all'esecuzione in proprio, indicando la ditta specializzata che effettuerà l'allacciamento.

3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- b) scheda tecnica predisposta dal "Gestore"
- c) planimetria, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - ❑ il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc...);
 - ❑ il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza (se disponibile);
 - ❑ l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata, del pozzetto di prelievo e dei punti di allaccio alla rete fognaria comunale.

Nel caso di insediamenti esistenti non allacciati alla fognatura l'elaborato di cui alla precedente lett.

c) dovrà contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, fosse settiche, pozzetti esistenti e quali di questi manufatti vadano soppressi o mantenuti prima dell'allacciamento richiesto.

4. Nel caso di acque meteoriche e/o di prima pioggia dovrà essere indicata la superficie scolante ed il calcolo delle portate, allegando i calcoli dimensionali dell'eventuale impianto di trattamento o del sistema di separazione della frazione di prima pioggia.

5. Per le acque reflue assimilabili alle domestiche dovrà essere dimostrata l'assimilabilità delle acque di scarico, indicandone la provenienza e/o la composizione presunta.

6. Qualora la richiesta di allacciamento e nulla osta allo scarico per acque reflue assimilabili alle domestiche (limitatamente a quelle dei servizi igienico sanitari) e meteoriche provenienti da insediamenti diversi dai residenziali venga presentata contestualmente alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, il "Gestore" su segnalazione dell'Amministrazione comunale di competenza, procederà all'esame della pratica ed al successivo rilascio della relativa autorizzazione all'allacciamento e del nulla osta allo scarico.

7. Nell'ambito dell'istruttoria, il "Gestore", si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o di effettuare sopralluoghi, prima di concedere l'allacciamento ed il nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio.

**ART. 47 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO, MODIFICA DI ALLACCIAMENTI
ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTI.**

1. Per ottenere l'autorizzazione per effettuare le opere di ristrutturazione, riparazione, ripristino ovvero modifica di allacciamenti esistenti, gli interessati dovranno inoltrare specifica domanda in carta legale o resa legale indirizzandola al Presidente del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana presso gli Uffici del "Gestore". Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) generalità del proprietario, comproprietario, o amministratore in caso di condominio;
- b) recapito e n. telefonico e di fax (se disponibile);
- c) riferimenti catastali;
- d) eventuale n. dell'utenza acquedotto o l'indicazione della fonte di approvvigionamento;
- e) le nuove caratteristiche dimensionali dei manufatti e delle reti di scarico.

2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- b) planimetria, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc...);
 - il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza (se disponibile);
 - le modifiche da apportare rispetto alla situazione esistente (l'elaborato dovrà contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, fosse settiche, pozzetti esistenti e quali di questi manufatti vadano soppressi o mantenuti in concomitanza delle opere di ristrutturazione, ripristino o modifica dell'allacciamento esistente).

3. La modifica alle canalizzazioni interne degli insediamenti residenziali ed assimilabili di cui al comma 1 dell'art. 50 (es. rimozione fosse settiche, sostituzione tubazioni, spostamento pozzetti, ecc...) è soggetta ai fini del presente Regolamento, alla sola comunicazione preventiva con contestuale trasmissione della planimetria di cui al comma 2 lett. b). Il Gestore, per quanto di competenza, potrà fornire entro il termine di 20 giorni eventuali osservazioni in merito. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia edilizia.

**ART. 48 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

A) domanda di allacciamento alla rete fognaria

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltrare specifica domanda in carta legale o resa legale da inoltrare al Presidente del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana presso gli Uffici del "Gestore" nella quale dovranno essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
- c) indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
- d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
- e) descrizione sommaria dell'attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
- f) la provenienza e la tipologia, dello scarico industriale;
- g) la fonte di approvvigionamento idrico (nel caso di approvvigionamento parziale o totale da fonte autonoma si dovranno citare gli estremi delle concessioni di derivazione - o di domanda di concessione - ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero gli estremi del contratto di utenza con gli Enti gestori dei canali o rogge da cui si effettua il prelievo);

2. In tale domanda dovrà essere richiesta:

- a) l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria, ai sensi del presente Regolamento;
 - b) l'esecuzione dei lavori sia effettuata a cura del "Gestore", oppure l'autorizzazione all'esecuzione in proprio, indicando la ditta specializzata che effettuerà i lavori.
3. All'istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica:
- a) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
 - b) planimetria, in duplice copia, in idonea scala (es. 1:100) riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque reflue domestiche/assimilabili e meteoriche e rilasci idrici;
 - l'indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, macchinari da cui originano gli scarichi anche se parziali, impianto di depurazione, ecc...);
 - il diametro delle condutture ed eventualmente la loro pendenza;
 - posizione del punto (o dei punti) di allacciamento alla rete fognaria;
 - l'ubicazione del punto o dei punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetto esterno alla proprietà, pozzetto sugli scarichi parziali o in uscita impianto);
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata, dei punti di allaccio alla rete fognaria consortile;
 - c) Eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere di scarico (del misuratore di portata se presente, sfiori, sifoni, ecc...);
 - d) breve relazione tecnico dimensionale dell'impianto di trattamento con calcoli dimensionali delle reti fognarie, pendenze e caratteristiche delle canalizzazioni di scarico al fine di dimostrare l'idoneità delle condotte ad allontanare lo scarico delle acque reflue prodotte nell'insediamento;
4. Per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali con caratteristiche quali-quantitative facilmente identificabili secondo normale esperienza, dotati i impianti di trattamento di tipo comune (es. disoleatori) potrà essere omessa la documentazione di cui al comma 3 lett. c), d).
5. Nell'ambito dell'istruttoria il "Gestore" si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare successive visite tecniche prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.
6. Qualora il titolare dell'istanza intendesse realizzare l'allacciamento alla rete fognaria per uno scarico futuro da non attivare nell'immediato o qualora non siano certe le caratteristiche dello scarico, potrà essere presentata unicamente la domanda di allacciamento omettendo di allegare quanto previsto al comma 1 lettera e), f), g), comma 3 lettera c)
7. Nel caso di istanza di autorizzazione all'allacciamento presentata da Consorzio di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda, il titolare di ogni singolo stabilimento, dovrà fornire le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera A) del presente articolo. Dovranno essere altresì fornite le caratteristiche tecniche dell'eventuale impianto di depurazione consortile.
8. L'autorizzazione per la realizzazione dell'allacciamento per scarichi di acque reflue industriali non comporta necessariamente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che sarà sempre separato dall'autorizzazione all'allacciamento.

B) domanda di autorizzazione allo scarico

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltrare specifica domanda in carta legale o resa legale da inoltrare al Presidente del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana presso gli Uffici del "Gestore" nella quale dovranno essere indicati:
- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
 - c) indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
 - d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
 - e) descrizione sommaria dell'attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
 - f) le caratteristiche quantitative dello scarico (portata giornaliera media e massima, volume giornaliero ed annuo previsti);

- g) le caratteristiche qualitative dello scarico (provenienza, tipologia, valori di concentrazione caratteristici dello scarico industriale se prevedibili);
 - h) la fonte di approvvigionamento idrico (nel caso di approvvigionamento parziale o totale da fonte autonoma si dovranno citare gli estremi delle concessioni di derivazione - o di domanda di concessione - ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero gli estremi del contratto di utenza con gli Enti gestori dei canali o rogge da cui si effettua il prelievo);
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 (limitatamente ai processi produttivi ivi indicati) la domanda dovrà altresì indicare:
- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative e per il numero massimo di giorni lavorativi;
 - b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
3. All'istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica:
- a) Corografia 1:25.000 o 1:10000
 - b) Scheda tecnica di rilevamento dati predisposta dal "Gestore"
 - c) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
 - d) planimetria, in duplice copia, in idonea scala (es. 1:100) riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque reflue domestiche/assimilabili e meteoriche;
 - l'indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, macchinari da cui originano gli scarichi anche se parziali, impianto di depurazione, ecc...);
 - il diametro delle condutture ed eventualmente la loro pendenza;
 - posizione del punto (o dei punti) di allacciamento alla rete fognaria;
 - l'ubicazione del punto o dei punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetto esterno alla proprietà, pozzetto sugli scarichi parziali o in uscita impianto);
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata, dei punti di allaccio alla rete fognaria comunale;
 - e) relazione tecnica dettagliata sul ciclo produttivo con particolare attenzione per le operazioni che prevedono la formazione di scarichi idrici, con l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo/i e nei sistemi di scarico nonché la descrizione complessiva del sistema di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
 - f) relazione tecnica e schemi funzionali dell'impianto di trattamento adottato al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti (le informazioni previste in questo punto potranno essere contenute anche nel precedente punto c);
 - g) eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere di scarico (del misuratore di portata se presente, sfiori, sifoni, ecc...);
 - h) schede di sicurezza o etichette delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo nelle operazioni che originano scarichi idrici;
 - i) analisi chimica effettuata su campione rappresentativo dello scarico prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri più caratteristici dello scarico (da presentare solo per gli scarichi esistenti (ed autorizzati) e per quelli per i quali l'obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal D.Lgs 152/99);
 - j) nel caso debba essere realizzato contestualmente l'allacciamento alla rete fognaria dovrà essere presentata ad integrazione di quanto sopra una breve relazione idraulica con calcoli dimensionali delle reti fognarie, pendenze e caratteristiche delle canalizzazioni di scarico al fine di dimostrare l'idoneità delle condotte ad allontanare lo scarico delle acque reflue prodotte nell'insediamento;
 - k) nominativo del tecnico interno con delega di responsabilità ovvero del gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue "terzo responsabile" (se presenti) e copia dell'atto di delega;

- 1) copia dell'eventuale procura (per le istanze presentate da procuratori) o di eventuali certificazioni ambientali.
4. Per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali con caratteristiche quali-quantitative facilmente identificabili secondo normale esperienza, dotati i impianti di trattamento di tipo comune (es. disoleatori) potrà essere omessa la documentazione di cui al comma 3 lett. c), d), e) .
5. Nell'ambito dell'istruttoria il "Gestore" si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare successive visite tecniche prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.
6. Nel caso di istanza di autorizzazione allo scarico presentata da Consorzio di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda, il titolare di ogni singolo stabilimento, dovrà fornire le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera B) del presente articolo. Dovranno essere altresì fornite le caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione consortile.

Nota: Nel caso di scarichi con presenza di sostanze radioattive dovrà essere allegata una relazione tecnica specialistica attestante che le acque reflue non rientrano nel caso riportato all'art. 20, comma 2, lett. d). Il "Gestore" si riserva di richiedere ulteriori informazioni e di non accettare nella rete fognaria tali effluenti, anche in presenza dello specifico provvedimento autorizzativo adottato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi.

| |
|--|
| <p><i>ART. 49 - DOMANDA DI NULLA OSTA ALLO SCARICO PER ACQUE REFLUE DERIVANTI DA RILASCI IDRICI, ACQUE METEORICHE E DI PRIMA PIOGGIA (INSEDIAMENTI GIA' ALLACCIATI)</i></p> |
|--|

1. Salvo quanto previsto agli artt. 12, 13, 50 e 82, per ottenere il nulla osta allo scarico dei rilasci idrici, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue assimilabili alle domestiche nella rete fognaria, i titolari devono predisporre specifica domanda in carta legale o resa legale da inoltrare al Presidente del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana presso gli Uffici del "Gestore" nella quale dovranno essere indicati:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
 - c) indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta il nulla osta allo scarico;
 - d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
 - e) descrizione sommaria dell'attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
 - f) la fonte di approvvigionamento idrico;
 - g) eventuale riferimento all'autorizzazione allo scarico in essere.
2. All'istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica:
 - a) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
 - b) planimetria, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc...);
 - il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza (se disponibile);
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del contatore del servizio di acquedotto, del pozzetto di prelievo e dei punti di allaccio alla rete fognaria comunale;
 - relazione tecnica e schemi funzionali dell'eventuale impianto di pretrattamento adottato al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti.
3. Nel caso di acque meteoriche e/o di prima pioggia dovrà essere indicata la superficie scolante ed il calcolo delle portate, allegando i calcoli dimensionali e le caratteristiche costruttive, dell'impianto di trattamento o del sistema di separazione della frazione di prima pioggia.
4. Per le acque reflue assimilabili alle domestiche dovrà essere dimostrata l'assimilabilità delle acque di scarico, indicandone la provenienza e/o la composizione presunta.
5. Nell'ambito dell'istruttoria, il "Gestore", si riserva la facoltà di richiede ulteriori dati, prima di concedere il nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio.

**ART. 50 - COMUNICAZIONE ESISTENZA DI SCARICO ASSIMILABILE ALLE
ACQUE REFLUE DOMESTICHE E SCARICHI DERIVANTI DA CHIOSCHI
MOBILI ED AFFINI**

1. Gli scarichi derivanti da fabbricati o parti di essi adibiti ad uso dirigenziale, artigianale o commerciale già allacciati alla rete fognaria e costituiti unicamente dalle acque reflue dei servizi igienico sanitari (e/o meteoriche) sono soggetti alla sola comunicazione.
2. Il "Gestore", potrà verificare con appositi sopralluoghi e controlli, la natura dello scarico e la veridicità delle dichiarazioni fornite dal titolare dell'attività che ha inviato la comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il "Gestore" potrà richiedere documentazione o informazioni ad integrazione delle notizie fornite ovvero a suo insindacabile giudizio comunicare specifiche prescrizioni del caso o richiedere la presentazione di una specifica domanda di nulla osta allo scarico
4. Gli scarichi di chioschi e bancarelle in occasione di manifestazioni pubbliche (sagre, mercati, ecc...) sono sempre ammessi dal presente Regolamento qualora vengano utilizzate per l'immissione alla rete fognaria le apposite condotte indicate dal "Gestore". In ogni caso il titolare dell'attività che origina lo scarico è tenuto ad osservare il presente Regolamento e a mantenere puliti ed efficienti i manufatti di scarico dopo l'utilizzo.

**ART. 51 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI
NULLA OSTA ALLO SCARICO**

1. Il "Gestore", provvederà all'istruttoria delle domande di cui agli articoli precedenti disponendo i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi e quant'altro riterrà opportuno, al fine di verificare le reali caratteristiche dei manufatti e delle acque oggetto dell'istanza.
2. Il "Gestore" provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione presentata ove la stessa risulti carente o qualora si rendessero necessarie ulteriori informazioni relative agli scarichi oggetto dell'autorizzazione o del nulla osta allo scarico, mediante lettera raccomandata, fax o altro mezzo equipollente. Dalla data di comunicazione della richiesta di documentazione integrativa, alla data di ricevimento della stessa, sarà sospeso il periodo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di istruttoria. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione mancante e/o dell'istanza perfezionata.
3. Fermo restando il versamento degli oneri di istruttoria, nel caso che la documentazione di cui al comma precedente non venga presentata nei sessanta giorni successivi dalla richiesta, il "Gestore", potrà formulare il diniego formale dell'autorizzazione (o del nulla osta) richiesta, archiviando la relativa pratica. In ogni caso, trascorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende rinunciata.
4. Terminata l'istruttoria, il "Gestore", rilascerà i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente e le disposizioni regolamentari.
5. Nel caso di richiesta di allacciamento di scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, rilasci idrici o acque meteoriche, il nulla osta allo scarico potrà contenere, oltre alle prescrizioni del caso, anche eventuali schemi grafici realizzativi del collegamento alla rete fognaria pubblica.
6. Per gli scarichi di acque reflue industriali di nuova attivazione, salva diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione allo scarico, deve essere presentato, entro 60 gg dalla data di notifica del provvedimento, un referto analitico relativo a un campione rappresentativo dello scarico industriale, prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri chimici caratteristici dello scarico.

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica, su espressa indicazione nel nulla osta allo scarico, per gli scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche ove debba essere dimostrata l'assimilazione del refluo secondo i parametri di tabella I. La mancata assimilazione dello scarico comporterà l'obbligo di adeguamento ai valori limite di emissione e l'adeguamento d'ufficio del provvedimento e l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni ed ai valori limite di emissione regolamentari entro 90 gg dalla data di notifica della nuova autorizzazione.

ART. 52 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 152/99 è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al Consorzio tra più stabilimenti, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 51 del presente regolamento, il "Gestore", provvede all'adozione del provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

2. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 04.08.1999, n. 372, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

3. Almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs. 152/99 così come modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 258/00, il rinnovo deve essere concesso entro sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

4. L'autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte del "Gestore", all'imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell'autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all'utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell'impianto di depurazione centralizzato.

5. L'autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamento.

ART. 53 - AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA PARTICOLARI

1. E' facoltà del "Gestore", rilasciare autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria anche in parziale deroga al presente Regolamento nei casi in cui sopravvengano particolari e comprovate necessità, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del "Gestore" stesso. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, comunque, non potranno mai essere in contrasto con le leggi dello Stato o della Regione.

2. In presenza di particolari attività produttive che danno origine unicamente a scarichi assimilabili ai domestici, è facoltà del "Gestore" di rilasciare nulla osta allo scarico con validità massima di anni 4.

3. L'autorizzazione allo scarico, in deroga al presente regolamento approvato, viene prevista esclusivamente in forma provvisoria (es. periodo per i collaudi di stabilimenti, avviamento e messa in esercizio, sperimentazione, ecc.) e comunque questi scarichi straordinari devono consentire il rispetto dei limiti di emissione dell'effluente finale dell'impianto di depurazione centralizzato alla normativa vigente.

ART. 54 - RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA NULLA OSTA ALLO SCARICO. ACCERTAMENTI DI ASSIMILABILITÀ

1. Il "Gestore", si riserva la facoltà di riesaminare e se necessario adeguare, i provvedimenti di autorizzazione e nulla osta allo scarico rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, agli insediamenti già classificati "assimilati civili" in base all'art. 4 del Regolamento di fognatura previgente.

2. I nulla osta allo scarico di cui al presente Regolamento potranno essere periodicamente riesaminati e se necessario adeguati, compresi quelli rilasciati con la modalità di cui al comma 6 dell'art. 45. Le disposizioni in essi contenute potranno essere superate, modificate o integrate dall'emanazione di norme statali o regionali rilevanti per il settore della tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare per quanto attiene ai criteri di assimilabilità o alle specifiche discipline regionali da adottarsi ai sensi degli articoli 28, 39 e 40 del D.Lgs. 152/99. In caso di mancata assimilazione si applica quanto previsto al secondo periodo del comma 7 dell'art. 51.

3. Tutti i provvedimenti rilasciati dal "Gestore" indicati al presente articolo, potranno comunque essere soggetti ad accertamenti sulla mantenuta assimilabilità alle acque reflue domestiche delle acque di scarico immesse nella rete fognaria, mediante indagini sulla provenienza e sulla composizione degli scarichi idrici, anche con l'esecuzione prelievi e conseguenti determinazioni analitiche.

ART. 55 - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA ALLO SCARICO PROVVISORI

1. Il "Gestore", potrà adottare in alcuni casi, prima dell'autorizzazione definitiva allo scarico, provvedimenti di natura provvisoria, in particolare:

- a) nei casi di avvio impianto, stabilendo un termine di norma compreso tra i 30 ed i 90 gg per l'allineamento ai valori limite di emissione di **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99 (allegato 2 lettera a) del presente regolamento) oppure a tabella III e/o tabella IV allegato 1 al presente regolamento** ed indicando i limiti transitori che lo scarico dovrà rispettare durante tale periodo;
- b) per scarichi provenienti da insediamenti già classificati come civili ai sensi della previgente legge 10.05.1976, n. 319, le cui acque reflue, ai sensi del decreto legislativo D.Lgs 152/99 debbono essere classificate come "acque reflue industriali";
- c) per scarichi di acque reflue industriali di tipo temporaneo (durata inferiore a 4 anni) o occasionale;
- d) insediamenti esistenti ove per la regolarizzazione degli scarichi alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. 152/99, debbano essere effettuati degli studi approfonditi ovvero rilievi o adeguamenti particolarmente complessi o onerosi;
- e) per gli scarichi derivanti da Enti pubblici e simili (es. strutture militari, scuole, Aziende Ospedaliere e Sanitarie, ecc...);
- f) per i reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro temporanei, (ove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili; in ogni caso la richiesta di nulla osta allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico);
- g) nei casi in cui debba essere dimostrata con analisi delle acque reflue l'assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche secondo quanto stabilito all'art. 9;
- h) per le autorizzazioni di cui all'art. 18 (autorizzazioni provvisorie condizionate);

- i) per l'istruttoria delle autorizzazioni con rilascio di deroghe ai valori limite di emissione di cui alla **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99 (allegato 2 lettera a) del presente regolamento)** ove si debba valutare la compatibilità dello scarico industriale con il sistema fognario ed i processi di depurazione in atto;
 - j) per gli stabilimenti di nuova costruzione, per l'attivazione di nuovi processi produttivi e/o nell'ambito dell'istruttoria di cui al D.P.R. 20.10.98, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, ("sportello unico").
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno in ogni caso avere una durata superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabili a seguito di nuova istanza dell'interessato.

ART. 56 - LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI NULLA OSTA ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione o il nulla osta a scaricare nella rete fognaria è limitata allo stabile o agli stabili per i quali è stata richiesta l'autorizzazione o il nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio e per quella consistenza di essi che risulta dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza. Non potranno allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver ottenuto lo specifico nulla osta (o autorizzazione all'allacciamento) dal "Gestore", a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione presentata.
2. Il nulla osta per l'immissione nella rete fognaria di acque meteoriche (compresa l'eventuale frazione di prima pioggia eventualmente depurata) si limita alla superficie (mq) scolante dichiarata nella relativa istanza (pavimentazioni, coperture, zone permeabili, ecc...) e per la relativa destinazione d'uso delle aree esterne pavimentate da cui hanno origine le acque meteoriche immesse nella rete fognaria (presenza o meno di determinate sostanze che devono essere trattate prima dello scarico).
3. Il nulla osta per l'immissione nella rete fognaria dei rilasci idrici, si limita allo scarico o agli scarichi denunciati o evidenziati nella relativa domanda di ammissione al servizio ed espressamente riportati sul nulla a osta allo scarico rilasciato al richiedente.
4. L'autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali si riferisce alla tipologia di scarico o degli scarichi (caratteristiche quali-quantitative e provenienza) denunciati o evidenziati nella domanda di autorizzazione ed espressamente riportati sull'atto autorizzativo stesso.

ART. 57 - VARIAZIONI

1. I titolari degli stabilimenti industriali soggetti ad autorizzazione allo scarico dovranno:
 - a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento a seguito delle quali vi sia una modificazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato;
 - b) comunicare, nei casi di cui alla precedente lettera a) in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, le modificazioni apportate al fine che il "Gestore", verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, possa adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari;
 - c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico in caso di trasferimento in altro luogo dell'attività da cui ha origine lo scarico autorizzato;
 - d) comunicare ogni qualsiasi variante da apportare alle condotte stesse sino al punto di recapito della conduttura nella rete fognaria, nonché l'eventuale spostamento del punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità dello scarico (pozzetto d'ispezione);

- e) comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento all'attività da cui ha origine lo scarico ed alla natura delle materie prime e delle sostanze utilizzate;
 - f) segnalare, con apposita comunicazione scritta, l'eventuale cessione o cambio di attività, di proprietà o di ragione sociale, e l'eventuale variazione del nominativo del titolare dello scarico;
2. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche (ad esclusione di quelle costituite da soli servizi igienico sanitari) e delle acque provenienti da rilasci idrici sono soggetti agli stessi obblighi di cui al comma 1.

***ART. 58 - TRASFERIMENTO E VOLTURAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E
DEI NULLA OSTA ALLO SCARICO***

1. In caso di variazione del soggetto titolare dello scarico è fatto obbligo:
- (a) per gli scarichi di acque reflue industriali, di richiedere apposita volturazione dell'autorizzazione allo scarico in essere, al fine che il "Gestore", provveda ad adottare il provvedimento di voltura con l'identificazione del nuovo titolare dello scarico;
 - (b) per le altre immissioni di acque reflue nella rete fognaria soggette a nulla osta allo scarico, di comunicare il nuovo nome o la nuova ragione sociale della ditta titolare dello scarico; la comunicazione costituisce voltura con identificazione del nuovo titolare dello scarico responsabile verso l'Amministrazione consortile. Sono esonerati da tale obbligo i titolari di scarichi provenienti da insediamenti residenziali.
2. Nelle domande di voltura e nelle comunicazioni riportate ai punti a) e b) del precedente comma il nuovo titolare dell'attività dovrà altresì specificare di non aver apportato alcuna modificazione agli scarichi autorizzati originati dalla Ditta uscente nonché fornire idonea documentazione comprovante la variazione di cui al comma 1.
3. La variazione della ragione sociale della ditta richiedente nel corso dell'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti articoli implica la presentazione di nuova istanza da parte della nuova ditta titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico.

***ART. 59 - CESSAZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEI NULLA OSTA ALLO
SCARICO***

Qualora per qualsiasi motivo uno scarico venga a cessare il titolare dovrà informare mediante lettera raccomandata o nota fax il "Gestore", che disporrà per i conseguenti provvedimenti di competenza. Sono esonerati da tale obbligo i titolari di scarichi provenienti da insediamenti residenziali e di quelli assimilabili con soli scarichi derivanti da servizi igienico sanitari.

***ART. 60 – NEGAZIONE, REVOCA E RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO O DEI NULLA OSTA ALLO SCARICO***

1. Sarà negata l'autorizzazione allo scarico (o il nulla osta) nel caso che all'atto della presentazione della relativa istanza si evidenzi il mancato rispetto delle disposizioni di legge, di quelle regolamentari o delle prescrizioni fornite per l'allacciamento alla rete fognaria ovvero qualora la domanda presentata risulti mendace, lacunosa od erronea.

2. Potrà essere negata la realizzazione di un allacciamento alla rete fognaria qualora la condotta non risulti idonea a raccogliere ed allontanare le acque reflue per le quali è stato richiesto il nulla osta o l'autorizzazione allo scarico.
3. A seguito dell'emanazione dell'atto di diniego dell'autorizzazione o del nulla osta allo scarico potrà essere presentata nuova istanza contenente soluzioni tecniche e progettuali alternative, tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l'adozione del provvedimento di diniego, ovvero il materiale mancante nei casi previsti all'art. 51 comma 3. Il nuovo procedimento amministrativo non comporta la reiterazione della documentazione conforme già presentata a corredo della precedente domanda.
3. 4. Le autorizzazioni ed i nulla osta rilasciati possono essere revocati in qualunque momento, qualora il "Gestore" o altri Enti di controllo, rilevino, per lo scarico in esame, violazioni alla normativa vigente, mancato rispetto del Regolamento e dei valori limite di emissione o comunque pericoli anche potenziali per la salute e la sicurezza pubblica o per l'ambiente, e ciò secondo le modalità riportate agli articoli 21 e 74 del Regolamento.
4. 5. Qualora nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico vengano commessi errori di trascrizione o di natura tecnica, amministrativa o giuridica il "Gestore", provvede all'avvio del procedimento per la rettifica dell'atto.
5. 6. E' fatto obbligo del titolare dello scarico di controllare la corrispondenza dei dati indicati nelle autorizzazioni o nei nulla osta allo scarico e di segnalare con la massima tempestività al "Gestore", eventuali imprecisioni riscontrate.

| |
|---|
| ART. 61 - DENUNCE PERIODICHE E TRASMISSIONE REFERTI ANALITICI DI AUTOCONTROLLO |
|---|

1. I titolari degli stabilimenti industriali già classificati "*insediamenti produttivi*" ai sensi dell'art. 1quater D.L. 10.08.1976 n. 544, convertito dalla legge 08.10.1976, n. 690, devono comunicare al "Gestore", le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immessi nella rete fognaria nonché la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico (31 gennaio di ogni anno).
2. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo, sottoscritti da professionisti abilitati e riportanti i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico o nei protocolli di autocontrollo approvati dal "Gestore". La mancata presentazione delle analisi di cui al presente articolo comporta l'esecuzione dei prelievi e dei successivi accertamenti analitici da parte del "Gestore" che potrà avvalersi anche dell'ausilio di terzi incaricati (es. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), a totale carico del titolare dello scarico inadempiente. Il "Gestore", in relazione al tipo di scarico e alla qualità delle acque reflue scaricate nella rete fognaria dagli stabilimenti, si riserva di richiedere ulteriori referti ad integrazione di quelli prescritti nell'autorizzazione ovvero di ridurre il numero.
3. La presentazione dei referti di cui sopra potrà essere comunque prescritta nei nulla osta allo scarico o richiesta dal "Gestore" anche ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili, meteoriche e di rilasci idrici.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti i titolari di insediamenti allacciati alla rete fognaria che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono comunicare al "Gestore", entro il 31 gennaio di ogni anno, la quantità di acqua prelevata nell'anno solare trascorso e la relativa fonte di approvvigionamento, secondo le modalità stabilite dal "Gestore".

ART. 62 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. E' riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi inerenti i servizi disciplinati dal presente Regolamento ed in possesso del "Gestore".
2. Il diritto cui al comma 1 si esercita secondo quanto disposto dall'art. 22 e seguenti della legge 07.08.1990, n. 241, e dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 27.06.1992, n. 352, nel rispetto delle modalità riportate nel regolamento aziendale del "Gestore".

ART. 63 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE

1. Il "Gestore" è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente di cui all'art. 2 del decreto legislativo 24.02.1997, n. 39, inerenti i servizi disciplinati dal presente Regolamento, a chiunque ne faccia richiesta, senza che questo ne debba dimostrare il proprio interesse.
2. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I casi di esclusione, le modalità e le forme relativi all'esercizio del diritto di accesso sono individuati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24.02.1997, n. 39.
4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al presente articolo e della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 62 è disposta a titolo gratuito. Il rilascio di copie di atti e la duplicazione dei materiali è subordinata al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e visura. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate.

CAPO QUINTO

NORME FINANZIARIE

ART. 64 - TARIFFA O DIRITTI (*)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo troveranno applicazione durante il periodo transitorio e sino all'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 05.01.1994 n. 36. Sono fatte salve altre eventuali modifiche dovute all'emanazione di successive normative in materia.
2. Considerato che l'imposizione degli importi a fronte dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue, avviene sulla base delle disposizioni e dei criteri in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 nel presente Regolamento si farà ancora espresso richiamo alla terminologia della legge 319/1976 che continua ad essere applicabile esclusivamente nell'ambito dell'applicazione del "corrispettivo" per i servizi di cui sopra. Fino all'adozione del "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" di cui al D.M. 01.08.1996, l'entità del "corrispettivo" sarà determinato dal "Gestore" in base alle disposizioni di legge in materia.
3. Il "Gestore" riscuote e trattiene per intero la tariffa per i servizi di raccolta, allontanamento depurazione e scarico delle acque di rifiuto, che verrà finalizzata dal "Gestore" alla gestione complessiva del servizio in oggetto.
4. La tariffa ("corrispettivo"), del servizio di fognatura e depurazione, è approvata dal "Gestore" con apposita deliberazione da adottarsi nei termini e con la decorrenza previsti dagli specifici provvedimenti C.I.P.E. in materia. Le variazioni tariffarie saranno determinate in base ai criteri ed i limiti previsti dai provvedimenti succitati nella misura adeguata ai costi di esercizio dei relativi servizi.
5. In caso di mancata deliberazione delle nuove tariffe nei termini previsti, si renderanno applicabili quelle previgenti (circ. Min. Fin. 29.10.1996 n. 263/E).

(*) Nota:

- Ai sensi dell'art. 16 della legge 319/1976, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi gli stabilimenti industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto dagli utenti al "Gestore" del servizio, il pagamento di una tariffa, formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
- La legge 36/1994, con l'introduzione di una nuova disciplina tariffaria intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, ha abolito, con l'art. 32, gli articoli 17 bis e 17 ter della legge 319/1976. L'art. 2, comma 3, del decreto legge 17.03.1995 n. 79, convertito in legge 17.05.1995 n. 172, ha demandato al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di fissare, sino all'applicazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della succitata legge 36/1994 (D.M. 01.08.1996), criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e depurazione.
- L'art. 14 della legge 36/94 stabilisce espressamente che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Questa disposizione ha avuto effetto dal 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi 42 e seguenti della legge 549 del 1995 che hanno determinato la quota di tariffa del servizio di depurazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 36/1994, dandone di conseguenza concreta attuazione.
- A partire dal 1° gennaio 1999 il regime tributario del diritto o canone per la raccolta, l'allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue, previsto dalla legge 10.05.1976, n. 319, e successive modificazioni è stato abrogato e sostituito, ad opera dell'art. 31, commi 28, 29, 30 e 31 della legge 23.12.1998, n. 448, da un "corrispettivo" che costituisce quota di tariffa ai sensi degli art. 13 e segg. della legge 05.01.1994, n. 36.
- Il "corrispettivo" risulta ora disciplinato da alcune disposizioni di cui alla legge 36/1994 relative al servizio idrico integrato, e dall'art. 31, comma 28, della legge 448/1998 (che, tra l'altro, abolisce l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 319/1976), la quale ultima disposizione ha, in effetti eliminato il regime fiscale della prestazione pecuniaria succitata. Inoltre in base al disposto di cui all'articolo 30 della stessa legge 448/1998 è stato modificato l'art. 4, comma 5, lettera b) del DPR 633/72 pertanto i servizi di fognatura e depurazione sono assoggettati ad IVA (aliquota 10%).
- L'art. 6, comma 13, della legge 13.05.1999, n. 133, ha stabilito che le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai Comuni fino al 31.12.1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA.
- Con le modifiche apportate al D.Lgs 152/99 dal D.Lgs 258/00, i commi 5 e 6 dell'art. 62 sono stati soppressi, ma l'applicazione del comma 6 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16 della legge 319/76 ai presupposti di imposta verificatisi fino al 31.12.1998.
- Il Ministero delle Finanze con circolare n. 177/E del 05.10.2000, pubblicata sulla G.U. n. 247 del 21.10.2000, ha fornito dei chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile al "corrispettivo".

**ART. 65 - TARIFFA PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED
ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, provenienti dalle utenze già classificate come “*insediamenti civili*” dall’art. 1quater del D.L.10.08.1976, n. 544, convertito dalla legge 08.10.1976, n. 690, integrato dall’art. 17 della legge 24.12.1979 n. 650, che si approvvigionano da pubblico acquedotto il “*corrispettivo*” è riscosso con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la riscossione degli importi relativi alla fornitura dell’acqua.
2. Come disposto dall’allegato D del D.P.G.R. 30.09.1981, 0479/pres., gli utenti che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia all’Ente “Gestore” delle quantità di acque prelevate. Fino all’installazione di idonei strumenti di misura, il consumo presunto di acqua, per la determinazione tariffaria verrà conteggiato un consumo presunto di 200 (duecento) litri abitante giorno.
3. Per la determinazione del “*corrispettivo*” di cui al presente articolo, il volume d’acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% dell’acqua fornita, derivata o comunque accumulata, e ciò ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 05.01.1994, n. 36, come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 263/E del 29.10.1996.

**ART. 66 - TARIFFA PER SCARICHI INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I VALORI
LIMITE DI EMISSIONE DI TABELLA 3 ALLEGATO 5 AL D.Lgs 152/99**

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali provenienti dalle utenze già classificate come “*insediamenti produttivi*” ai sensi dell’art. 1quater del succitato decreto legge 544/1976, convertito dalla legge 690/1976, il “*corrispettivo*” è determinato, sulla base della qualità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con D.P.R. 24.05.1977 in attuazione dell’art. 17 bis, comma 1, della legge 10.05.1976 n. 319 ed elaborata con D.P.G.R. 30.09.1981, n. 0479/pres. e successive modifiche.
2. Per la determinazione del “*corrispettivo*” di cui al presente articolo, il volume d’acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal “Gestore”.
3. Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il “*corrispettivo*” più elevato sull’intero volume scaricato.
4. I criteri di applicazione dei “*corrispettivi*” per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue industriali sono quelli riportati al D.P.G.R. 30.09.1981, n. 0479/pres. ed allegati, nonché successive modifiche ed integrazioni.
5. E’ fatta salva la possibilità da parte del “Gestore” del servizio, in attuazione del decreto di cui al comma 4 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/99, di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione prima dello scarico nella rete fognaria comunale o che effettuano il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo.
6. Salvo quanto riportato al comma 4 dell’art. 64 del presente Regolamento, per la determinazione dei coefficienti “*d*” ed “*f₂*” da applicare nella formula tipo ex D.P.R. 24.05.1977 così come attuata a livello regionale, si applicano i criteri riportati all’allegato B del D.P.G.R. 30.09.1981, n. 0479/pres., pubblicato sul B.U.R. 03.11.1981, n. 119.
7. Calcolo del corrispettivo di fognatura e depurazione per usi industriali:

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE PER USI INDUSTRIALI PER SCARICHI ENTRO I LIMITI IMPOSTI DALLA
TABELLA IV ALLEGATO 1**

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_v + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + d_a \right] V$$

T_2 = Tariffa Lire/anno

F_2 = Importo fisso dipendente dalla consistenza dell'insediamento (n. di addetti); esso vale attualmente (D.P.G.R. 21.06.1988 n. 0247/Pres.)

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|-------|------|---|-----|--|---------|
| | £. | 7.000 | | Fino | a | 9 | | addetti |
| | £. | 17.500 | da | 10 | a | 50 | | addetti |
| | £. | 35.000 | da | 51 | a | 200 | | addetti |
| | £. | 175.000 | oltre | | | 200 | | addetti |

f_2 = costo medio (£/mc) del liquame trasportato in fognatura.

d = costo medio (£/mc) della depurazione del liquame

d_v = 0,3 d

K_2 =

- 0 (zero), quando lo scarico industriale rientra nei limiti prescritti allo scarico dell'impianto centralizzato di depurazione;
- 1 (uno), per scarichi in cui il rapporto COD/ BOD5 non supera il valore di 2,2;
- 1,1 -1,3 quando il rapporto COD/BOD5 supera il valore di 2,2

O_i / O_f = Rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione a pH 7) in mg/L e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/L.

S_i / S_f = Rapporto fra materiali in sospensione totale dell'effluente industriale (pH7) in mg/L e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/L.

d_b = 0,5 d

d_f = 0,2 d

d_a = assunto inizialmente = 0 (zero), sarà successivamente stabilito dall'Autorità Comunale

V = Volume dell'effluente industriale scaricato nella rete fognaria (risultante dalla denuncia o effettivamente accertato dal "Gestore")

**ART. 67 - TARIFFA PER SCARICHI INDUSTRIALI IN DEROGA AI VALORI
LIMITE DI EMISSIONE DI TABELLA 3 ALLEGATO 5 AL D.Lgs 152/99**

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali con caratteristiche "in deroga" a uno o più parametri della **tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99**, e provenienti dalle utenze già classificate come "insediamenti produttivi" ai sensi dell'art. 1quater del succitato D.L. 544/1976, convertito dalla legge 690/1976, il "corrispettivo" è determinato, sulla base della qualità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con D.P.R. 24.05.1977 in attuazione dell'art. 17 bis, comma 1, della legge 10.05.1976 n. 319 ed elaborata con D.P.G.R. 30.09.1981, n. 0479/pres., come modificata nella forma indicata al comma 6 del presente articolo per tenere conto dei parametri concessi in deroga.

2. Per la determinazione del "corrispettivo" di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal "Gestore".

3. La determinazione e le modalità di pagamento degli importi relativi ai servizi in parola relativamente alle acque reflue con parametri eccedenti i limiti di **Tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99**, saranno stabiliti a mezzo di apposita convenzione tra il "Gestore" e la Ditta autorizzata.

4. Il rimborso degli eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale o dal "Gestore" a causa di danni cagionati alla rete fognaria o all'impianto di depurazione dallo scarico autorizzato in deroga alla **Tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99** non sono compresi nel corrispettivo di cui al comma 6.

5. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni allo scarico, delle convenzioni e gli importi già stabiliti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

6. Per il calcolo del corrispettivo di fognatura e depurazione per acque reflue con parametri eccedenti i valori limite di emissione di **Tabella 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99** viene utilizzata la seguente formula:

| |
|---|
| CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER USI INDUSTRIALI PER SCARICHI IN DEROGA TABELLA IV |
|---|

FORMULA TIPO

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_v + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f + \frac{\sum PD_i * d_i}{PD_f} \right) + d_a + A_t \right] V$$

T₂ = Tariffa Lire/anno

F₂ = Importo fisso dipendente dalla consistenza dell'insediamento (n. di addetti); esso vale attualmente (D.P.G.R. 21.06.1988 n. 0247/Pres.)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------|----------------|
| £. | L. | 7.000 | Fino | a | 9 | addetti |
| £. | L. | 17.500 | da | 10 | a | 50 |
| £. | L. | 35.000 | da | 51 | a | 200 |
| £. | L. | 175.000 | oltre | | | 200 |

f₂ = costo medio (£./mc) del trasporto liquame in fognatura.
Per la determinazione del coefficiente "f₂" da applicare nella formula tipo ex D.P.R. 24.05.1977 così come attuata a livello regionale, si applicano i criteri riportati all'allegato B del DPGR 30.09.1981 n. 0479/pres. pubblicato sul B.U.R. 03.11.1981, n. 119.

d = costo medio (£./mc) della depurazione del liquame
Per la determinazione dei coefficiente "d" da applicare nella formula tipo ex D.P.R. 24.05.1977 così come attuata a livello regionale, si applicano i criteri riportati all'allegato B del DPGR 30.09.1981 n. 0479/pres. pubblicato sul B.U.R. 03.11.1981, n. 119.

K₂ =

- 0 (zero), quando lo scarico industriale rientra nei limiti prescritti allo scarico dell'impianto centralizzato di depurazione;
- (uno), per scarichi in cui il rapporto COD/ BOD5 non supera il valore di 2,2 ;
- 1,1 -1,3 quando il rapporto COD/BOD5 supera il valore di 2,2

O_i / O_f = Rapporto tra **COD** dell'effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione a pH 7) in mg/L e **COD** del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/L.

S_i / S_f = Rapporto fra **materiali in sospensione totale** dell'effluente industriale (pH7) in mg/L e i **materiali in sospensione totali** del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/L

∑ PD_i * d_i/PD_f = Sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni dei parametri concessi in deroga nell'autorizzazione allo scarico e le corrispondenti concentrazioni dei parametri in ingresso all'impianto centralizzato (dopo sedimentazione a pH 7) moltiplicati per il coefficiente d_i. La formula non si applica ai parametri "colore", "temperatura" e "pH" (in quest'ultimo caso l'importo verrà fissato caso per caso).

d_i = 0,1 d

d_v = 0,3 d

d_b = 0,5 d

d_f = 0,2 d

d_a = assunto inizialmente = 0 (zero), sarà successivamente stabilito dall'Autorità Comunale su proposta del "Gestore".

A_t = Coefficiente da applicare a discrezione del "Gestore" per i maggiori costi relativi alla depurazione dell'effluente in deroga

V = Volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (risultante dalla denuncia o effettivamente accertato dal "Gestore")

ART. 68 - IMPOSIZIONE, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DELLA TARIFFA

1. Per le modalità di imposizione, riscossione e contenzioso con l'utenza, si applicheranno le disposizioni riportate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 177/E del 05.10.2000 pubblicata sulla G.U. n. 247 del 21.10.2000 avente per oggetto "Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque – chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile."

2. Il recupero della prestazione pecuniaria a carico dell'utente sarà effettuato applicando i termini di prescrizione quinquennale e di decadenza previsti rispettivamente dagli articoli 2948 e 2964 e segg. del Codice Civile, mentre in caso contenzioso o mancato pagamento si dovranno attivare le usuali vie previste dal codice di rito per il giudizio di esecuzione davanti all'Autorità Ordinaria. Non potranno essere comminate sanzioni per il mancato pagamento ma solo gli interessi legali di mora, oltre all'eventuale risarcimento del danno, nella misura stabilita dal giudice.

3. Nel caso di omessa denuncia nei termini prescritti, il "Gestore" provvede ad inoltrare all'utente apposito sollecito con invito di presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30gg. Qualora l'utente non provveda saranno applicate le sanzioni di cui al Capo VII.

ART. 69 - ALTRI CORRISPETTIVI (CONVENZIONI)

1. Per il servizio di raccolta, l'allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue tipologicamente diverse da quelle riportate ai precedenti articoli del presente Capo (acque reflue urbane, rilasci idrici, ecc...) si applica uno specifico corrispettivo da fissare caso per caso a mezzo di apposita convenzione tra il "Gestore" e il titolare dell'attività che origina lo scarico o il rilascio idrico.

ART. 70 - RIMBORSI PER SOGGETTI CHE DOCUMENTINO ROTTURE DELLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE

1. Gli utenti che, a causa di accidentali e documentate rotture delle tubazioni dell'acqua potabile, abbiano dovuto corrispondere elevati diritti di fognatura e depurazione, potranno, dopo la presentazione di apposita istanza, ottenere il rimborso del maggior corrispettivo versato

2. A tale proposito il richiedente dovrà allegare alla domanda di rimborso la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata in conformità degli articoli, 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche con la quale l'utente dichiara la causa della rottura, la localizzazione della stessa ed il mancato recapito dell'acqua fuoriuscita nella rete fognaria comunale, senza quindi usufruire dei pubblici servizi di fognatura e depurazione;
- eventuale documentazione relativa all'intervento di riparazione dell'impianto.

3. Dalle bollette dei due anni precedenti verrà calcolato il consumo medio giornaliero che sarà quindi rapportato al periodo in questione al fine di ottenere il volume d'acqua su cui applicare il corrispettivo di fognatura e depurazione.

4. All'utente verrà rimborsata la differenza tra il maggior corrispettivo corrisposto e quello ricavato con il criterio descritto al comma precedente.

5. Il "Gestore" provvederà a rimborsare l'utente solamente nel caso in cui l'importo effettivamente corrisposto risulti essere maggiore del 20 % del canone ricavato con il criterio sopra descritto. In caso di rimborso il "Gestore" trattiene le spese relative all'istruzione della pratica.

CAPO SESTO

ISPEZIONI E CONTROLLI

ART. 71 - AUTORITÀ PREPOSTA AI CONTROLLI

1. I controlli, gli accertamenti ed i sopralluoghi interessanti gli scarichi, sono di competenza del "Gestore".
2. Il "Gestore" effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi
3. In ogni caso il "Gestore", per quanto riguarda il controllo sulla qualità degli scarichi e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento potrà avvalersi anche di terzi, quali:
 - a) Unità Operative dell'Azienda per i Servizi Sanitari competenti per il territorio;
 - b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
 - c) Polizia Municipale;
 - d) Organi di polizia Giudiziaria;
 - e) Professionisti incaricati (dotati di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dal "Gestore").
4. Il personale del "Gestore" può accedere negli insediamenti, in qualsiasi momento per verificare il rispetto del presente Regolamento.

ART. 72 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui alla parte settima del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il "Gestore", procederà secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono essere eliminate le irregolarità (ai fini del presente Regolamento tale termine non potrà essere superiore a 60 gg, salvo casi particolari);
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, l'ambiente e per la corretta gestione delle reti fognarie ed i processi depurativi;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione allo scarico in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
4. In ogni caso sono fatti salvi i provvedimenti restrittivi da adottarsi ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 73 - CONTROLLI QUALITATIVI DEGLI SCARICHI

1. Fatti salvi gli obblighi di autocontrollo delle acque reflue immesse nella rete fognaria da parte dei titolari degli scarichi di acque reflue industriali, il "Gestore", anche con l'ausilio dei soggetti di cui all'art. 71, si riserva di effettuare prelievi e successive determinazioni analitiche, per verificare il rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati. L'eventuale accertamento, qualora effettuato con spese a carico del titolare dello scarico, sostituisce il successivo referto da presentare a scopo di autocontrollo ai sensi dell'art. 61.

2. Tutti gli scarichi devono essere resi e mantenuti accessibili nel punto assunto per la misurazione (pozzetto d'ispezione), per permettere il campionamento o il controllo visivo da parte dei soggetti incaricati. Tale previsione si applica anche agli scarichi parziali degli stabilimenti industriali.
3. Il controllo delle acque scaricate verrà effettuato, di norma, nel pozzetto posto subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria, che, per gli stabilimenti industriali, dovrà essere posto all'esterno della proprietà privata, salva motivata deroga. Qualora sussistano a monte del pozzetto d'ispezione diluizioni con acque prelevate esclusivamente allo scopo, il prelievo verrà effettuato nel pozzetto prima della miscelazione con tali acque. Nel caso non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione accessibile dall'esterno della proprietà, il posizionamento alternativo dovrà comunque consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e prelievo di campioni. Se l'area su cui è ubicato il pozzetto è presidiata o recintata, l'accesso al punto di misurazione, da parte del personale addetto al controllo, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.
4. Per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, il punto di misurazione dello scarico s'intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
5. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di prelievo, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, del tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc...). Fatto salvo quanto diversamente specificato nella tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, di campionamento e di misura definite dalla normativa in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 e saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'A.N.P.A..
6. Il titolare dello scarico è obbligato a consentire l'installazione dei sistemi di campionamento mobili (campionatori automatici dello scarico) da parte del soggetto incaricato del controllo durante le fasi di prelievo presso lo stabilimento. In sede di campionamento è facoltà del soggetto incaricato di accertare contestualmente i flussi interni dello stabilimento, le fasi dei cicli di lavorazione che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua e lo stato di funzionamento dei presidi depurativi adottati.

ART. 74 – CONTROLLO DELLE UTENZE ALLACCIATE ALLA RETE FOGNARIA

1. Ai fini di un corretta gestione delle reti fognarie, del depuratore centralizzato e dei depuratori primari e secondari dei Comuni consorziati, il "Gestore" è autorizzato ad effettuare, anche a mezzo di personale esterno incaricato, specifiche indagini a campione o con metodo sistematico allo scopo di verificare e/o aggiornare, il numero e la tipologia delle utenze allacciate, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, il catasto degli scarichi di cui all'art. 3 della L.R. 13.07.1981, n. 45, e la corretta applicazione, all'utenza, dei corrispettivi di legge dovuti per il servizio prestato.
2. **Avviso dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria:** Qualora il "Gestore" venga a conoscenza o rilevi, la presenza di scarichi non allacciati alla rete fognaria provenienti da fabbricati siti in zone servite dalla rete fognaria, comunica, a mezzo di apposito avviso A/R, al titolare dello scarico, le modalità ed i tempi per la presentazione della domanda di allacciamento alla rete fognaria e per la successiva realizzazione delle opere.

3. **Notifica dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria:** Nel caso che il titolare dello scarico non ottemperi alle indicazioni fornite con l'avviso di cui al comma precedente, il "Gestore", trasmette al titolare dello scarico, formale notifica dell'obbligo di allacciamento, per il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, prescrivendo le modalità ed i tempi per la presentazione della domanda di allacciamento alla rete fognaria e per la successiva realizzazione dell'opera.

4. **Ordinanza di allacciamento:** Nei confronti di coloro che non avessero realizzato l'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini, secondo le indicazioni proposte dal "Gestore". Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 76, le spese per effettuare i rilievi, gli accertamenti, ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria della pratica ed alla successiva predisposizione dell'ordinanza di allacciamento sono a carico del soggetto inadempiente.

5. **Esecuzione d'ufficio:** Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati nell'ordinanza di cui al comma precedente, nel caso la stessa sia stata adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il "Gestore", senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, potrà provvedere d'ufficio, a totali spese dei titolari inadempienti, alla chiusura dello scarico non conforme in essere e all'esecuzione delle opere di allacciamento o adeguamento necessarie applicando contestualmente le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano inoltre quando vengano riscontrate altre violazioni alle disposizioni ed ai divieti fissati dal presente Regolamento, anche negli stabili o nelle installazioni già allacciati alla rete fognaria ("*avviso di adeguamento*" del "Gestore", e provvedimenti di "*notifica dell'obbligo di adeguamento*" e "*ordinanza di adeguamento*"), salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla chiusura temporanea dello scarico, qualora necessaria.

7. Il "Gestore", approva periodicamente, gli importi da addebitare ai titolari degli scarichi che non hanno ottemperato alle indicazioni delle ordinanze di allacciamento e relative alla realizzazione coattiva delle opere e della predisposizione della documentazione amministrativa necessaria.

8. La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di "*notifica dell'obbligo di allacciamento*" e "*notifica dell'obbligo di allacciamento*" comporta l'applicazione diretta delle sanzioni di cui all'art. 76.

9. L'inosservanza dei provvedimenti sindacali potrà comportare la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità temporanea dei locali e la segnalazione all'Autorità preposta. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo settimo.

CAPO SETTIMO

SANZIONI

ART. 75- SANZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 11.05.1999 N. 152

Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 54, 58 e 59 del decreto stesso così come modificato dagli articoli 21 e 23 del D.Lgs. 258/00.

ART. 76 – SANZIONI REGOLAMENTARI

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 200.000 (duecentomila) ad un massimo di lire 2.000.000 (duemilioni).

ART. 77- ALTRE SANZIONI

Per quanto non espressamente riportato agli articoli precedenti di questo Capo si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme e dalle disposizioni applicabili caso per caso che qui si intendono richiamate, ed in particolare:

- Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;
- Codice Penale;
- L. 28.02.85 n. 47;
- L.R. 19.11.1991 n.52 e L.R. 12.11.1997 n. 34;
- D.Lgs. 05.02.97, n. 22;
- D.Lgs. 27.01.1992, n. 95;
- Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, pubblicato sul S.O. 114 del 18.05.1992).

ART. 78 - DANNI

Chiunque provochi deterioramenti o danni alle opere fognarie, all'impianto di depurazione od a qualunque manufatto di proprietà del "Gestore" o del Comune interessato, è tenuto a risarcirli completamente nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti. Qualora il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia.

ART. 79 – IMMISSIONE INVOLONTARIA DI SOSTANZE NON AUTORIZZATE

1. Se involontariamente scarichi o immissioni di sostanze non autorizzate ai sensi del presente Regolamento giungono o si teme che giungano nella rete fognaria, gli utenti del relativo scarico dovranno darne immediatamente notizia al "Gestore".
2. Le spese per eliminare l'immissione abusiva involontaria e le sue conseguenze, o impedirla nel caso in cui sia incombente sono a totale carico degli utenti suddetti.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui al D.M. 25.10.1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO OTTAVO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 80 - ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

1. Il presente Regolamento sostituisce, dalla data della sua approvazione, gli eventuali regolamenti delle reti fognarie dei singoli Comuni consorziati e il precedente Regolamento delle reti fognarie del Consorzio Depurazione Acque della Bassa Friulana approvato con deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 08 d'ord. del 26.09.1997 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende espressamente abrogato.
2. Sono superate tutte le precedenti disposizioni comunali contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 81 - REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

1. Il presente Regolamento, ad intervalli non superiori ai quattro anni, verrà sottoposto dal "Gestore" all'esame dei Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti al Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana per la revisione.
2. Compito del "Gestore" sarà di rivedere il presente Regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità, di prendere in considerazione tutte le proposte di miglioramento, di stabilire se debbano essere introdotte delle modifiche in conseguenza di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico e/o evoluzioni normative nelle specifiche materie.
3. Eventuali modificazioni di normative collegate direttamente ad articoli presenti nel Regolamento, si renderanno immediatamente applicabili dalla loro entrata in vigore e prima dell'eventuale aggiornamento degli articoli del Regolamento stesso, qualora i suddetti articoli risultassero contrari o incompatibili con le nuove disposizioni di legge.

ART. 82- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, autorizzati prima del 13.06.1999 adeguano i loro scarichi, relativamente ai nuovi valori limite di emissione di cui al presente regolamento entro e non oltre il 13.06.2002 (*), secondo le previsioni di cui all'art. 62 del D.Lgs. 152/99.
2. Fatto salvo quanto riportato al comma precedente i titolari di scarichi di acque reflue industriali esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sottoposti all'obbligo del rispetto dei nuovi valori limite di emissione dalla data di approvazione del Regolamento stesso.
3. I titolari di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal D.lgs 152/99 provvedono alla richiesta dell'autorizzazione in conformità al presente Regolamento entro e non oltre il 13.06.2002 (*).
4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali originate dai processi degli "insediamenti produttivi esistenti al 13.06.1976" ed autorizzati con la formula del tacito assenso ex art. 15 legge 10.05.1976, n. 319, provvedono alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione allo scarico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore e secondo le modalità del presente Regolamento.
5. Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 152/99 i titolari di scarichi esistenti ed autorizzati prima del 13.06.1999 provvedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al decreto stesso ed al presente Regolamento allo scadere dell'autorizzazione in essere e comunque non oltre il 13.06.2003 (*). Si applicano in tal caso il terzo ed il quarto periodo del comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99.

6. Fermo restando l'obbligo di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche che non recapitano nelle reti fognarie ed i divieti di scarico di cui all'art. 29 del D.Lgs 152/99 e salvo quanto previsto all'art. 74, i titolari di insediamenti esistenti localizzati sulle aree dei territori comunali raggiunte dalla rete fognaria, provvedono entro il 31.12.2003 a presentare domanda di allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità di cui al presente Regolamento, salvo diverso termine prescritto dal "Gestore", anche su proposta dell'Azienda per i servizi Sanitari competente per il territorio, dell'A.R.P.A. o della Provincia di Udine.

7. I titolari di scarichi di qualsiasi origine recapitanti nei canali scaricatori di piena, provvedono entro il 31.12.2002 a disattivare gli stessi, recapitando le acque reflue in diverso corpo ricettore, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Il "Gestore" potrà concedere solo per le acque meteoriche eventuali deroghe a tale obbligo su richiesta dell'interessato e con parere vincolante del "Gestore" stesso. E' fatta salva la possibilità del "Gestore" di stabilire termini di adeguamento più restrittivi in relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione, alle condizioni delle reti fognarie e del corpo ricettore, in caso di rischio igienico sanitario, ecc.... In ogni caso dopo il termine fissato nel presente comma qualsiasi atto concessorio o autorizzativo è considerato a tutti gli effetti decaduto.

8. I titolari di scarichi di qualsiasi origine allacciati alle reti fognarie a mezzo di collegamenti non conformi al Regolamento, effettuati senza assenso espresso del "Gestore", provvedono entro il 31.12.2002 alla disattivazione degli stessi con la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, salvo diverso termine prescritto dall'Autorità Consortile.

9. I titolari di scarichi il cui allacciamento alla rete fognaria è stato autorizzato con la prescrizione di disattivare le fosse settiche ai sensi dell'art. 20 del precedente Regolamento e non hanno adempiuto a tale obbligo, provvedono, entro il 31.12.2002 alla disattivazione dei manufatti secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione rilasciata.

10. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti già classificati come "civili" o "assimilabili civili" autorizzati tacitamente ai sensi del previgente Regolamento, qualora non siano intervenute modificazioni sostanziali agli scarichi, si intendono autorizzati dal presente Regolamento, in quanto sempre ammessi, alla condizione che gli scarichi immessi nella rete fognaria siano costituiti da acque reflue domestiche o assimilabili (con caratteristiche equivalenti) anche se in miscuglio con acque meteoriche e che gli allacciamenti siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. E' comunque fatta salva la possibilità del "Gestore" di provvedere al rilascio del "nulla osta allo scarico" in forma espressa, di prescrivere i pretrattamenti, l'adeguamento delle reti o degli allacciamenti ovvero di richiedere documentazione tecnica ad integrazione di quella già presentata, per le necessità di archivio.

11. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il "Gestore", su specifica richiesta dell'interessato, potrà emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento. Tali norme transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati. Esse tuttavia potranno essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.

12. Sono fatte salve le altre disposizioni transitorie di cui all'art. 62 del D.Lgs 152/99 successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni previste dal presente regolamento.

(*) I limiti temporali indicati coincidono con quanto riportato all'art. 62 del D.Lgs. 152/99 e potranno modificarsi in relazione ad eventuali variazioni (proroghe) apportate dal legislatore nazionale senza l'espressa modifica del Regolamento.

ART. 83- PUBBLICITA'

1. Copia del presente Regolamento verrà depositata presso gli uffici tecnici comunali dei singoli Comuni aderenti al Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana e presso gli uffici del "Gestore" per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
2. Ogni cittadino può richiedere copia del presente Regolamento presso gli Uffici del "Gestore". Le spese sono a totale carico del richiedente.

ART. 84- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione del Consorzio Depurazione Acque della Bassa Friulana, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di Edilizia, di Igiene e Polizia Municipale.

CAPO NONO

ALLEGATI

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| <i>Allegato</i> | <i>1</i> | <i>Tabelle regolamentari</i> |
| <i>Allegato</i> | <i>2</i> | <i>Valori limite di emissioni come da D.Lgs. 152/99</i> |
| <i>Allegato</i> | <i>3</i> | <i>Modulistica</i> |
| <i>Allegato</i> | <i>4</i> | <i>Schemi costruttivi esemplificativi</i> |
| <i>Allegato</i> | <i>5</i> | <i>Scarichi al di fuori della rete fognaria consortile e/o comunale: richiami normativi</i> |
| <i>Allegato</i> | <i>6</i> | <i>Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc (estratto dell'allegato 5 delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977 – pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 48 del 21.02.1977).</i> |

ALLEGATO 1

Tab. I
Criteri di assimilabilità alle acque reflue domestiche

Tab. II
Valori dei parametri (quantità e qualità) degli effluenti all'impianto di depurazione consortile centralizzato per l'applicazione delle deroghe di cui alla tabella IV

Tab. III
Valori limite di emissioni nelle reti fognarie, per il conferimento dei reflui concentrati al digestore anaerobico (BIOPAQ)

Tabella IV
Valori limiti di emissione (oltre tab. 3 all. 5 al D.Lgs.152/99) nelle reti fognarie COLLEGATE all'impianto di depurazione centralizzato consortile di San Giorgio di Nogaro

Tabella V
Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (tab. 6 allegato 5, D.Lgs 152/99)

Tab. I
Criteria di assimilabilità alle acque reflue domestiche

| N. Prog. | SOSTANZE (3) | NUMERO DI RIFERIMENTO Tab. 3 Alleg. 5 D.Lgs. 152/99 | CONCENTRAZIONE (2) |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Portata (1) | | 5000 mc/anno |
| 2 | pH | | 5,5—9,5 |
| 3 | Materiali in sospensione totali | | 600 mg/L |
| 4 | COD | | 900 “ “ |
| 5 | BOD ₅ | | 700 “ “ |
| 6 | Azoto totale | | 40 “ “ |
| 7 | Azoto ammoniacale | | 60 “ “ |
| 8 | Fosforo totale | | 30 “ “ |
| 9 | Tensioattivi totali | | 15 “ “ |
| 10 | Oli e grassi animali e vegetali | | 100 “ “ |
| 11 | Cloruri | | 1000 “ “ |
| 12 | Solfati | | 1200 “ “ |

(1) Dal computo del volume sono escluse le acque di raffreddamento di qualsiasi origine (condizionatori, celle frigo, ecc...) e le acque meteoriche.

(2) I valori devono essere rispettati prima di eventuali trattamenti particolari (ad esclusione di quelli che possono essere adottati a livello domestico, come quelli primari di sedimentazione o degrassatura con fosse settiche o manufatti simili). I valori indicati nella tabella sopra indicata sono ricavati dalla letteratura specializzata e da disposizioni di alcune regioni italiane.

(3) Gli altri parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto 11.05.1999 n. 152 non caratteristici dei liquami domestici attuali (da lavatrici, servizi igienici, pulizia personale e degli ambienti, impianti termici, cucine, ecc...) ove presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di "giustificabile contaminazione".

Tab. II
Valori dei parametri (quantità e qualità) degli effluenti all'impianto di depurazione consortile centralizzato per l'applicazione delle deroghe di cui alla tabella IV

Nota: Vengono riportati i valori che, all'ingresso dell'impianto di depurazione consortile non devono essere superati per permettere lo scarico delle aziende nella rete fognaria rispettando i parametri di cui alla tabella IV in deroga all'allegato 5 tab. 3 (scarico in rete fognaria) - D.Lgs. 152/99.

| Nr parametro | SOSTANZE | unità di misura | Scarico in rete fognaria pubblica |
|--------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤ 400 |
| 2 | BOD ₅ | mgO ₂ /L | ≤ 300 |
| 3 | COD | mgO ₂ /L | ≤ 700 |
| 4 | Solfuri (come H ₂ S) | mg/L | ≤ 2 |
| 5 | Solfiti (come SO ₃ =) | mg/L | ≤ 4 |
| 6 | Solfati (come SO ₄ =) | mg/L | ≤ 2000 |
| 7 | Cloruri | mg/L | ≤ 3000 |
| 8 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) | mg /L | ≤ 50 |
| 9 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | ≤ 0,6 |
| 10 | Azoto nitrico (come N) | mg /L | ≤ 30 |
| 11 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/L | ≤ 40 |
| 12 | Aldeidi | mg/L | ≤ 2 |
| 13 | Composti organici aromatici | mg/L | ≤ 1 |
| 14 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤ 4 |

Tab. III
Valori limite di emissioni nella rete fognaria dedicata, per il conferimento dei reflui concentrati al digestore anaerobico (BIOPAQ)

| | | | |
|---|---|---------------------|-----------|
| 1 | pH | | 4,0 - 9,0 |
| 2 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤250 |
| 3 | BOD ₅ (come O ₂) | mgO ₂ /L | ≤4000 |
| 4 | COD (come O ₂) | mgO ₂ /L | ≤5000 |
| 5 | Solfati (come SO ₄ =) | mg/L | ≤100 |
| 6 | Ammoniaca | mg /L | ≤400 |

Valori per una capacità complessiva totale di 15.000 Kg./COD/giorno.

I valori sopra esposti si riferiscono alle immissioni eseguite all'interno dell'apposita condotta dedicata.

Tab. IV
**Valori limiti di emissione (oltre tab. 3 all. 5 al D.Lgs.152/99) per scarico
 nelle reti fognarie COLLEGATE all'impianto di depurazione centralizzato
 di San Giorgio di Nogaro ⁽¹⁾**

| Nr parametro | SOSTANZE | unità di misura | Scarico in rete fognaria pubblica |
|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤400 |
| 2 | BOD ₅ (come O ₂) | mgO ₂ /L | ≤750 |
| 3 | COD (come O ₂) | mgO ₂ /L | ≤1800 |
| 4 | Solfuri (come H ₂ S) | mg/L | ≤5 |
| 5 | Solfiti (come SO ₃ =) | mg/L | ≤10 |
| 6 | Solfati (come SO ₄ =) | mg/L | ≤2000 |
| 7 | Cloruri | mg/L | ≤3000 |
| 8 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) | mg /L | ≤200 |
| 9 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | ≤1 |
| 10 | Azoto nitrico (come N) | mg /L | ≤50 |
| 11 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/L | ≤100 |
| 12 | Aldeidi | mg/L | ≤ 10 |
| 13 | Solventi organici aromatici | mg/L | ≤ 6 |
| 14 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤8 |

Nota (1): I valori riportati nella presente tabella (TAB. IV) sono stati fissati in funzione della quantità e qualità delle acque in ingresso all'impianto di depurazione consortile (valori di cui alla TAB. II). Per i limiti di accettabilità dei parametri non espressamente evidenziati nella TAB. IV di cui sopra, si farà riferimento alla all'allegato 5 tab. 3 al D.Lgs. 152/99 (allegato 2 lettera a) al presente regolamento).

In grassetto sono riportate le sostanze indicate alla tabella 5 dell'allegato 5 al decreto 11.05.1999 n. 152.

ALLEGATO 2

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

a)

Tab. 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99
Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura

b)

Tab. 3/A allegato 5 al D.lgs. 152/99
Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi ()**

c)

Tab. 5 allegato 5 al D.Lgs. 152/99
Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tab. 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tab. 4 per lo scarico sul suolo.

d)

Tab. 6 allegato 5 al D.Lgs. 152/99
Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerarsi ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche articolo 28 comma 7)

a)
Tab. 3 allegato 5 al D.lgs. 152/99
Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura

| Num. param. | Parametri | Unità di misura | Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria (*) |
|-------------|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | pH | | 5,5 – 9,5 | 5,5 – 9,5 |
| 2. | Temperatura | °C | ⁽¹⁾ | ⁽¹⁾ |
| 3. | Colore | | Non percettibile con diluizione 1:20 | Non percettibile con diluizione 1:40 |
| 4. | Odore | | Non deve essere causa di molestie | Non deve essere causa di molestie |
| 5. | Materiali grossolani | | assenti | assenti |
| 6. | Solidi sospesi totali ⁽²⁾ | mg/L | ≤80 | ≤ 200 |
| 7. | BOD ₅ (come O ₂) ⁽²⁾ | mg/L | ≤40 | ≤ 250 |
| 8. | COD (come O ₂) ⁽²⁾ | mg/L | ≤160 | ≤500 |
| 9. | Alluminio | mg/L | ≤1 | ≤2,0 |
| 10. | Arsenico | mg/L | ≤0,5 | ≤0,5 |
| 11. | Bario | mg/L | ≤20 | – |
| 12. | Boro | mg/L | ≤2 | ≤4 |
| 13. | Cadmio | mg/L | ≤0,02 | ≤0,02 |
| 14. | Cromo totale | mg/L | ≤2 | ≤4 |
| 15. | Cromo VI | mg/L | ≤0,2 | ≤0,20 |
| 16. | Ferro | mg/L | ≤2 | ≤4 |
| 17. | Manganese | mg/L | ≤2 | ≤4 |
| 18. | Mercurio | mg/L | ≤0,005 | ≤0,005 |
| 19. | Nichel | mg/L | ≤2 | ≤4 |
| 20. | Piombo | mg/L | ≤0,2 | ≤0,3 |
| 21. | Rame | mg/L | ≤0,1 | ≤0,4 |
| 22. | Selenio | mg/L | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 23. | Stagno | mg/L | ≤10 | – |
| 24. | Zinco | mg/L | ≤0,5 | ≤1,0 |
| 25. | Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤0,5 | ≤1,0 |
| 26. | Cloro attivo libero | mg/L | ≤0,2 | ≤0,3 |
| 27. | Solfuri (come S) | mg/L | ≤1 | ≤2 |
| 28. | Solfiti (come SO ₂) | mg/L | ≤1 | ≤2 |
| 29. | Solfati (come SO ₃) ⁽³⁾ | mg/L | ≤1000 | ≤1000 |
| 30. | Cloruri ⁽³⁾ | mg/L | ≤1200 | ≤1200 |
| 31. | Fluoruri | mg/L | ≤6 | ≤12 |
| 32. | Fosforo totale (come P) ⁽²⁾ | mg/L | ≤10 | ≤10 |
| 33. | Azoto ammoniacale (come NH ₄) ⁽²⁾ | mg/L | ≤15 | ≤30 |
| 34. | Azoto nitroso (come N) ⁽²⁾ | mg/L | ≤0,6 | ≤0,6 |
| 35. | Azoto nitrico (come N) ⁽²⁾ | mg/L | ≤20 | ≤30 |
| 36. | Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | ≤20 | ≤40 |
| 37. | Idrocarburi totali | mg/L | ≤5 | ≤10 |
| 38. | Fenoli | mg/L | ≤0,5 | ≤1 |
| 39. | Aldeidi | mg/L | ≤1 | ≤2 |
| 40. | Solventi organici aromatici | mg/L | ≤0,2 | ≤0,4 |
| 41. | Solventi organici azotati (4) | mg/L | ≤0,1 | ≤0,2 |
| 42. | Tensioattivi totali | mg/L | ≤2 | ≤4 |
| 43. | Pesticidi fosforati | mg/L | ≤0,10 | ≤0,10 |

(segue tab. 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99)

| Num. param. | Sostanze | Unità di misura | Scarico in acque superficiali | Scarico in pubblica fognatura |
|-------------|--|-----------------|--|--|
| 44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) | mg/L | ≤0,05 | ≤0,05 |
| | tra cui | | | |
| 45 | - aldrin | mg/L | ≤0,01 | ≤0,01 |
| 46 | - dieldrin | mg/L | ≤0,01 | ≤0,01 |
| 47 | - endrin | mg/L | ≤0,002 | ≤0,002 |
| 48 | - isodrin | mg/L | ≤0,002 | ≤0,002 |
| 49 | Solventi clorurati | mg/L | ≤1 | ≤2 |
| 50 | Escherichia coli (4) | UFC/ 100mL | nota | |
| 51 | Saggio di tossicità acuta (5) | | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del presente decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose

[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3° C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1° C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35° C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

[2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

[3] Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

[4] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

[5] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità di consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

b)
Tab. 3/A allegato 5 al D.lgs. 152/99
Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi

| Settore produttivo | Quantità scaricata per unità di prodotto | Media mensile | Media giorno (*) |
|--|--|---------------|------------------|
| Cadmio | | | |
| Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico | | | |
| Fabbricazione dei composti del cadmio | g/kg di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Produzione di pigmenti | g/kg di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Fabbricazione di stabilizzanti | g/kg di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Fabbricazione di batterie primarie e secondarie | g/kg di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 1,5 | |
| Galvanostegia | g/kg di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |
| Salamoia riciclata – da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro | g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata | 0,5 | |
| Salamoia riciclata – da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale | g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata | 1 | |
| Salamoia a perdere – da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale. | g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata | 5 | |
| Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |
| Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile | g/t capacità di produzione di CVM | 0,1 | |
| Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni | g/kg mercurio trattato | 5 | |
| Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM | g/kg al mese mercurio trattato | 0,7 | |
| Fabbricazione dei composti organici del mercurio | g/kg al mese mercurio trattato | 0,05 | |
| Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg | g/kg al mese mercurio trattato | 0,03 | |
| Industrie dei metalli non ferrosi <ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilimenti di recupero del mercurio ▪ estrazione e raffinazione dei metalli non ferrosi | | | |
| Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio | | | |
| Esaclorocicloesano (HCH) | | | |
| Produzione HCH | g HCH/t HCH prodotto | 2 | |
| Estrazione lindano | g HCH/t HCH trattato | 4 | |
| Produzione ed estrazione lindano | g HCH/t HCH prodotto | 5 | |
| DDT | | | |
| Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT | g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate – valore mensile | 4 | 8 |
| Pentaclorofenolo | | | |
| Produzione del PCP Na idrolisi dell'esalorobenzene | g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione | 25 | 50 |
| Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin | | | |
| Produzione formulazione di: aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin | g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione | 3 | 15 |
| Produzione e trattamento di HCB | g HCB/t di capacità di produzione di HCB | 10 | |

(segue tab. 3/A allegato 5 al D.Lgs. 152/99)

| Settore produttivo | Quantità scaricata per unità di prodotto | Media mensile | Media giorno (*) |
|---|--|---------------|------------------|
| Esaclorobenzene (HCB) | | | |
| Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione | g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄ | 1,5 | |
| Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti | | | |
| Esaclorobutadiene | | | |
| Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione | g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄ | 1,5 | |
| Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti | | | |
| Cloroformio | | | |
| Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano | g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani | 10 | |
| Produzione clorometani mediante clorurazione del metano | g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani | 7,5 | |
| Tetracloruro di carbonio | | | |
| Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio | g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ /t e di percloroetilene | 30 | 40 |
| Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio | g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ /t e di percloroetilene | 2,5 | 5 |
| Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano, compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo. | | | |
| Produzione di clorofluorocarburi | | | |
| 1,2 dicloroetano (EDC) | | | |
| Unicamente produzione 1,2 dicloroetano | g/t | 2,5 | 5 |
| Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore | g/t | 5 | 10 |
| Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) | | | |
| Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile | g/t | 2,5 | 5 |
| Tricloroetilene | | | |
| Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) | g/t | 2,5 | 5 |
| Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli | g/t | | |
| Triclorobenzene (TCB) | | | |
| Produzione di TCB per la disidrocloreazione e/o trasformazione di TCB | g/t | 10 | |
| Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione | g/t | 0,5 | |
| Percloroetilene (PER) | | | |
| Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI – PER) | g/t | 2,5 | 5 |
| Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA - PER) | g/t | 2,5 | 5 |
| Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli | | | |
| Produzione di clorofluorocarbonio | | | |

Note alla tabella 3A

(*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile.

(**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo previsto all'articolo 46, comma 2, e dall'articolo 34, commi 2 e 4. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.

| Sostanza pericolosa | Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 46, comma 2, e 34, commi 2 e 4. |
|--|--|
| Cadmio | 10 kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3A e le procedure dell'articolo 34, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m ³) |
| Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34 |
| Mercurio (settore diverse dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | 7,5 kg/anno di Hg |
| Esaclorocicloesano (HCH) | 3 kg/anno di HCH |
| DDT | 1 kg/anno di DDT |
| Pentaclorofenolo (PCP) | 3 kg/anno di PCP |
| Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin | è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34 |
| Esaclorobenzene (HCB) | 1 kg/anno di HCB |
| Esaclorobutadiene (HCBd) | 1 kg/anno di HCBd |
| Cloroformio | 30 kg/anno di CHCl ₃ |
| Tetracloruro di carbonio (TETRA) | 30 kg/anno di TETRA |
| 1,2 dicloroetano (EDC) | 30 kg/anno di EDC |
| Tricloroetilene (TRI) | 30 kg/anno di TRI |
| Triclorobenzene (TCB) | è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34 |
| Percloroetilene (PER) | 30 kg/anno di PER |

(1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

(2) per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

| | Media giorno mg/L | Media mese mg/L |
|--|----------------------|--------------------|
| 1,2 dicloroetano (EDC) | | |
| Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento | 0,2 | 0,1 |
| Tricloroetilene (TRI) | | |
| Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) | 0,5 | 1 |
| Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli | 0,2 | 0,2 |
| Triclorobenzene (TCB) | | |
| Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione | 0,1 | 0,05 |
| Percloroetilene (PER) | | |
| Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER) | 1 | 0,5 |
| Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli | 0,2 | 0,1 |

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

c)

Tab. 5 allegato 5 al D.Lgs. 152/99

Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali ⁽¹⁾ e per lo scarico in rete fognaria ⁽²⁾, o in tabella 4, per lo scarico sul suolo.

| | |
|-----|---|
| 1. | Arsenico |
| 2. | Cadmio |
| 3. | Cromo totale |
| 4. | Cromo esavalente |
| 5. | Mercurio |
| 6. | Nichel |
| 7. | Piombo |
| 8. | Rame |
| 9. | Selenio |
| 10. | Zinco |
| 11. | Fenoli |
| 12. | Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti |
| 13. | Solventi organici aromatici |
| 14. | Solventi organici azotati |
| 15. | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) |
| 16. | Pesticidi fosforati |
| 17. | Composti organici dello stagno |
| 18. | Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno |

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, il gestore del servizio idrico integrato può adottare ai sensi dell'art. 33 per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

d)

Tab. 6 allegato 5 al D.Lgs. 152/99

Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (art. 28 comma 7 D.Lgs. 152/99) (per gli allevamenti esistenti il criterio si applica a partire dal 13.06.2002)

| SPECIE ALLEVATA | PESO VIVO MEDIO PER ANNO (TONNELLATA) |
|------------------------|--|
| suini | 3 |
| bovini | 4 |
| avicoli | 2.1 |
| cunicoli | 2.4 |
| ovicaprini | 3.4 |
| equini | 4 |

ALLEGATO 3

MODULISTICA

| | | |
|--|------------|---|
| | 3/a | <i>FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE</i> |
| | 3/b | <i>FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA E PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE</i> |
| | 3/c | <i>FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE NELLA RETE FOGNARIA</i> |
| | 3/d | <i>FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE NELLA RETE FOGNARIA (ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)</i> |
| | 3/e | <i>FAC-SIMILE SCHEDA INTEGRATIVA PER SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA TABELLA 3/A ALLEGATO 5 AL D.LGS 152/99</i> |
| | 3/f | <i>FAC-SIMILE DI DOMANDA PER RICHIESTA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</i> |
| | 3/g | <i>FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE DI CAMBIO TITOLARITA' DELLO SCARICO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO NON RESIDENZIALE</i> |
| | 3/h | <i>FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE ESISTENZA SCARICO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO NON RESIDENZIALE COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE DA SERVIZI IGIENICO SANITARI (E METEORICHE)</i> |
| | 3/i | <i>FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE ALLA RETE FOGNARIA</i> |
| | 3/l | <i>FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI UN INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE ALLA RETE FOGNARIA</i> |
| | 3/m | <i>FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI UN NUOVO STABILIMENTO INDUSTRIALE NELLA RETE FOGNARIA</i> |
| | 3/n | <i>FAC-SIMILE DI PROROGA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE NELLA RETE FOGNARIA</i> |
| | 3/o | <i>FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO AI SENSI DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE RETI FOGNARIE</i> |
| | 3/p | <i>FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE NELLA RETE FOGNARIA</i> |
| | 3/q | <i>FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE PROVENIENTI DA UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE NELLA RETE FOGNARIA</i> |
| | 3/r | <i>FAC-SIMILE SCHEDA TECNICA DI RILEVAMENTO DATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO RESIDENZIALE</i> |
| | 3/s | <i>FAC-SIMILE SCHEDA TECNICA DI RILEVAMENTO DATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE</i> |
| | 3/t | <i>FAC-SIMILE SCHEDA TECNICA DI RILEVAMENTO DATI PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</i> |

ALLEGATO 4

Schemi costruttivi esemplificativi

ALLEGATO 5

Principali richiami normativi per gli scarichi in corpi ricettori diversi dalla fognatura

Principali richiami normativi per gli scarichi in corpi ricettori diversi dalla fognatura

Decreto legislativo 11.05.1999 n. 152, pubblicato sul S.O. 101/L alla G.U. n. 124 del 29.05.1999, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato provenienti da fonti agricole” così come modificato dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 258, pubblicato sul S.O. n. 153/L alla G.U. n. 218 del 18.09.2000 recante “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 218.*”

art. 21 “salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” ⁽¹⁾
art. 27 “reti fognarie”
art. 28 “criteri generali della disciplina degli scarichi”
art. 29 “scarichi sul suolo”
art. 31 “scarichi in acque superficiali”
art. 45 “criteri generali”
art. 62 “norme transitorie e finali”
allegato 5: tabelle 1, 2, 3, 4 e 5; divieti di scarico sul suolo paragrafo 2.1.

Legge regionale 22.02.2000, n. 2, pubblicata il 25.02.2000 sul I° supplemento straordinario al B.U.R. del 23.02.2000 n. 8, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000).*”

art. 4 “Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti” (limitatamente ai commi 31, 32, 33, 34).

Delibera interministeriale 04.02.1977 ⁽²⁾ pubblicata sul S.O. alla G.U. 48 del 21.02.1977 recante “*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b) , d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.*”

allegato 5: “Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc”.

D.P.G.R. 23.08.1982 n. 384/pres. pubblicato sul B.U.R. n. 84 del 06.09.1982 recante “Piano generale per il risanamento delle acque. (art. 8 legge 10.05.1976 n. 319).” ⁽²⁾

Parte II “Norme di attuazione”:

titolo III “Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature”;

titolo IV “ Caratteristiche qualitative degli effluenti trattati”.

(1) Ha abrogato e sostituito gli art. 4, 5, e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.05.1988 n. 236 pubblicato su Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 152 del 30/06/1988 “Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987.”

(2) Ai sensi dell’art. 62 commi 7 e 8 del decreto legislativo 11.05.1999, n. 152 e succ. mod. ed integrazioni le disposizioni contenute in questi provvedimenti si applicano solo nelle parti compatibili con gli allegati in esso contenuti.

ALLEGATO 6

Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc (estratto dell'allegato 5 delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977 – pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 48 del 21.02.1977).

1. GENERALITA'

Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali.

I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante:

- a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;
- b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

2. POZZI NERI

I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30÷40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.

Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300÷400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18÷20 persone.

E' opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interrimento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o consentirà altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi.

3. VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE

(Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti).

Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato;

devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori.

Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.

Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (51 ÷ 0 litri per utente); la capacità media è per 101 ÷ 5 persone, con dotazione di 150 ÷ 200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno ed il materiale estratto viene trasportato con carro-botte in idonee zone per l'interrimento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea sistemazione.

4. VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF

Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'ideale raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4 ÷ 6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40 ÷ 50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250 ÷ 300 litri complessivi.

Per il compartimento del fango si hanno 100 ÷ 120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180 ÷ 200 litri pro capite, con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.

5. DISPERSIONE SUL SUOLO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vaschetta in muratura o in calce-struzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna.

La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolati di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto, di 10 ÷ 12 cm di diametro e lunghezza di 30 ÷ 50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 ÷ 2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.

La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.

Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;

sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;

sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;

argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante;

argilla compatta: non adatta.

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri.

Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.

6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con sovrassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante.

Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;

argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi.

7. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE CON DERENAGGIO (PER TERRENI IMPERMEABILI)

Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 11 ÷ 15 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto del diametro di circa 10÷12 cm, aventi lunghezza di circa 30÷50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno in rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.

Tubi di aerazioni di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due ÷ quattro metri l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due ÷ quattro metri per utente. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.